

Da: habitatcostruzionispa@pec.it
Inviato: lunedì 11 novembre 2019 10:40
A: segretario generale
Cc: ufficio legale
Oggetto: Aree a Servizi n. 33 e 34. Istanza del 10.12.2018. Richiesta intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 bis, Legge n. 241/1990.

Priorità: Alta

Buongiorno,

La scrivente Società in data 24 ottobre 2019 inviava a mezzo pec istanza, ai **sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/90**, richiedendo il Suo **intervento sostitutivo** con emissione del relativo provvedimento.

Considerato che alla data odierna alcun riscontro è pervenuto,

con la presente siamo a sollecitare l'emissione del provvedimento richiesto nei tempi e modi previsti **dal comma 9 ter dell'art 2** della medesima legge (*"...entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario"*).

In attesa di cortese e sollecito riscontro,

si porgono cordiali saluti

Habitat Costruzioni S.r.l.

AVVOCATURA

Oggetto: diffida conclusione procedimento Variante PUE Maglia N

P.S. ORIGINALE.

Mittente: "habitatcostruzionispa\@pec\it" <habitatcostruzionispa@pec.it>

SERV. L.

Data: 02/08/2019, 10:12**A:** "ufficio tecnico" <assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "Staff\.

Sindaco Pec Modugno" <comunemodugno@pec.rupar.puglia.it>, "sindaco"

<sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>,

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it, "segretario generale"

<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>,

a.alfonsi@comune.modugno.ba.it, l.banchino@comune.modugno.ba.it,

f.benedetto@comune.modugno.ba.it, w.fomicola@comune.modugno.ba.it,

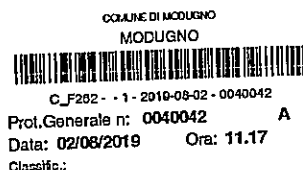
im.luciano@comune.modugno.ba.it, d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it,

i.leandro@comune.modugno.ba.it

Si invia quanto in allegato.

Habitat Costruzioni S.r.l.

—Allegati:—

come in redatto
2/8/2019 Ufficio

nota del 02.08.2019.pdf

1,3 MB

controdeduzioni osservazioni.pdf

625 kB

Modugno, 2 agosto 2019

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F202 - 1 - 2019-08-02 - 0040042
Prot. Generale n: 0040042 A
Data: 02/08/2019 Ora: 11:17
Classific.

Comune di Modugno
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Al Responsabile del Servizio 4
Ing. Domenico Petruzzellis
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

e p.c.

Al Sindaco
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Agli Assessori

Alfonsi Antonio
a.alfonsi@comune.modugno.ba.it
Banchino Leonardo
l.banchino@comune.modugno.ba.it
Benedetto Francesca
f.benedetto@comune.modugno.ba.it
Formicola William
w.formicola@comune.modugno.ba.it
Luciano Incoronata Maria
im.luciano@comune.modugno.ba.it
Sciannimanico Danilo
d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it
Ilaria Leandro
i.leandro@comune.modugno.ba.it

Responsabile Ufficio Legale
ufficiobleale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Segretario Generale
Dott. Gianbattista Rubino
Responsabile anti-ritardo
segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

del Comune di M O D U G N O



Oggetto: Proposta di Variante e completamento maglia "n" ex P.d.Z. 167/62
al sensi della Variante al PRGC approvata con DGR n. 562/2005 -
Pratica edilizia SUE: n° 41/2012.
Procedimento di Adozione Variante al PdL (Delib.G.M. n. 59 del 07/05/2019).
Diffida alla conclusione del procedimento di approvazione definitiva.

La sottoscritta società **Habitat Costruzioni S.r.l. in liquidazione** con sede in Modugno alla Via S. Giuseppe, 10 - 70026 Modugno (Ba) rappresentata dal geom. Pasquale LOMBARDI, IVI domiciliato per la carica, con riferimento alla pratica edilizia in oggetto, premesso che:

- in data 07/05/2019 con atto di Giunta Comunale n. 59 è stata adottata la proposta di Variante e completamento della maglia "n" dell'ex P.d.Z. presentata dalla scrivente e rubricata agli atti del SUE al n. 41/2012;
- entro la scadenza temporale (ore: 24,00 del 17/06/2019) prevista per la presentazione delle osservazioni dalla L.R. n. 59/80 è pervenuta una 1^ osservazione, a mezzo pec, a firma dell'ing. Giuseppe CAPRIULO come protocollata al n. 31194 del 18/06/2019;
- il giorno successivo alla scadenza (il 18/06/2019), fuori termine, è stata depositata e protocollata una ulteriore osservazione (2^), a firma dell'ing. Patrizia PALERMO;
- in data 17/07/2019 la scrivente Società trasmetteva a mezzo PEC al Servizio 4 Assetto del Territorio le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute al fine di partecipare al procedimento in corso, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 (controdeduzioni che si allegano alla presente, al fine di consentirne una pronta lettura e far comprendere le "reali" motivazioni sottese alle osservazioni pervenute);
- nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2019 è scritto "... Considerato che trattasi di una variante al piano di lottizzazione su aree ex P.d.Z., il cui **procedimento di formazione, per quanto sopra evidenziato, segue l'iter previsto dall'art. 16, comma 10, prima parte, della L.R. 20/2001** (doppio passaggio in C.C. per ADOZIONE e successiva APPROVAZIONE..." e "... che per l'intervenuta **legge regionale n. 21/2011** gli strumenti urbanistici attuativi... sono posti in capo alle **competenze della Giunta** ...";
- ai sensi del richiamato art. 16, comma 7 della L.R. 20/2001 è previsto che "...**entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini**";
- il comma 5 dell'art. 16 sopra richiamato è relativo ad aree sulle quali insistono vincoli specifici, caso che non ci riguarda e che quindi non richiede l'acquisizione di atti di consenso e pertanto nel procedimento da quo il termine perentorio di 30 giorni entro il quale approvare la Variante al PUE decorre dalla data di scadenza delle osservazioni (17/06/2019);
- per quanto sopra, il termine entro il quale doveva approvarsi in via definitiva la Variante al

HABITAT
COSTRUZIONI S.p.A.

PUE era il **17/07/2019**;

- sono intervenuti diversi colloqui tra la scrivente, i propri progettisti ed il Responsabile del Servizio 4 al fine di agevolare, con la partecipazione al procedimento, il lavoro a svolgersi da parte degli Uffici Comunali;

Tutto quanto sopra premesso, con la presente siamo ad intimare e diffidare alla conclusione del procedimento quanti in indirizzo e ciascuno per le proprie competenze al fine di concludere l'iter di approvazione definitiva secondo i termini **PERENTORI** previsti per legge entro e non oltre 10 giorni dalla presente.

In mancanza non esiteremo a denunciare alle Autorità competenti tale grave situazione e ad intraprendere ogni iniziativa per la tutela degli interessi della Habitat Costruzioni S.r.l.

E' il caso di evidenziare che proprio con riferimento alla pratica in oggetto, erano già emersi elementi che ci avevano portato ad approfondire le ragioni degli inspiegabili ritardi nella definizione del procedimento. Ci si augura davvero che l'andamento delle pratiche giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale non sia condizionato da illegittime interferenze politiche della maggioranza. E', tuttavia, palese come tale situazione stia cagionando un danno ingiusto alla Habitat Costruzioni S.r.l.; ed è proprio per questa ragione che abbiamo dovuto nuovamente conferire espresso mandato al nostro difensore affinché svolga le necessarie indagini, attraverso gli strumenti offerti dal Codice di Procedura Penale, per fare luce su quanto sta accadendo.

Distintamente

Habitat Costruzioni S.r.l.

HABITAT

COSTRUZIONI S.p.A.

Via San Giuseppe, 10 - 70026 MODUGNO (Ba)

Partita IVA 04399110727

Tel./Fax 080.5367662

Gent.mo
Responsabile
Servizio 4 - Assetto del Territorio
Comune di Modugno
Via Rossini, n. 49
70026 MODUGNO (BA)

a mezzo pec: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Modugno, 17 luglio 2019

Oggetto: Proposta di Variante e completamento maglia "n" ex P.di Z. 167/62
ai sensi della Variante al PRGC approvata con DGR n. 562/2005 -
Pratica edilizia SUE: n° 41/2012.
Procedimento di Adozione Variante al PdL (Delib.G.M. n. 59 del 07/05/2019).
Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

La sottoscritta società **Habitat Costruzioni S.r.l. in liquidazione** con sede in Modugno alla Via S. Giuseppe, 10 -70026 Modugno (Ba) - tel/fax 0805367662, rappresentata dal geom. Pasquale LOMBARDI, ivi domiciliato per la carica, con riferimento alla pratica edilizia in oggetto,

premesso

- che in data 07/05/2019 con atto di Giunta Comunale n. 59 è stata adottata la proposta di Variante e completamento della maglia "n" dell'ex PdZ presentata dalla scrivente e rubricata agli atti del SUE al n. 41/2012;
- che entro la scadenza temporale (ore 24,00 del 17/06/2019) prevista per la presentazione delle osservazioni dalla L.R. n. 59/80 è pervenuta una 1^ osservazione, a mezzo pec, a firma dell'ing. Giuseppe CAPRIULO come protocollata al n. 31194 del 18/06/2019;
- che il giorno successivo alla scadenza (il 18/06/2019), fuori termine, è stata depositata e protocollata una ulteriore osservazione (2^), a firma dell'ing. Patrizia PALERMO.

Tutto ciò premesso e considerato che è interesse della scrivente partecipare al procedimento in corso con la presentazione di proprie controdeduzioni alle osservazioni formulate, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 espone quanto segue.

Controdeduzioni alle osservazioni

A - Osservazioni a firma ing. G. Capriulo del 17/06/19.



L'estensore delle osservazioni formulate nella nota del 17/06/19 presenta una serie di rilievi sia di tipo amministrativo che tecnico-urbanistico che meritano, per la presunta rilevanza o spessore degli aspetti denunciati, delle risposte adeguate.

A.1 - Osservazione n. 1

Capriulo: *""La variante regionale in parola (D.G.R. n. 562 del 31/05/2005) non risulta essere mai stata recepita dal Comune di Modugno. In sostanza, non risulta alcun atto del Consiglio Comunale di approvazione definitiva e/o di presa d'atto"".*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento per le considerazioni che seguono. La procedura di formazione ed approvazione di una Variante ad un PRG è regolamentata dal **penultimo comma dell'art. 16 della L.R. n. 56/80**, che così recita: *"Le Varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G."*. Tale procedimento è dettato dallo stesso art. 16 che nei vari commi descrive l'iter di formazione ed approvazione del PRG. Detto iter prescrive i seguenti passaggi amministrativi:

8° comma:..... (omissis); *la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R. ed alle indicazioni del PRG, delibera l'approvazione o il rinvio (al Comune) del P.R.G.;*

10° comma: - *la Giunta Regionale - previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R. - può apportare al PRG le sole modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente 4° comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del PRG con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.*

11° comma: - *Il Consiglio Comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore Regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del PRG.*

12° comma: - *La delibera di approvazione del PRG è pubblicata per estratto sul BURP e sulla G.U.*

Orbene, per la pratica in questione il percorso amministrativo è stato il seguente:

~~1) la Regione ha deliberato l'approvazione della citata variante al PRG con D.G.R. n.~~

562 del 31/03/2005; 2) - la stessa ha successivamente trasmesso la Deliberazione al Comune di Modugno; 3) - di conseguenza, il Comune di Modugno non ha inteso utilizzare la procedura prevista dall'11° comma per non avere, evidentemente, interesse a controdedurre; 4) - nel silenzio, la Segreteria della Giunta Regionale ha provveduto alla pubblicazione finale della Variante al PRG sul BURP n° 66 suppl. del 02/05/2005 (**Allegato 1**), oltre che sulla G.U. Il tutto secondo la procedura ex **art. 16 della L.R. n. 56/80**. Dal dettato legislativo **l'iter si conclude non di certo con un atto Comunale in ordine alle modifiche o decisioni difformi apportate dalla Giunta Regionale (ndr: atto che costituisce per il Comune solo una facoltà e non un obbligo), bensì con la pubblicazione sul BURP e sulla GU da parte della Regione.**

Ed è tutto quanto, di fatto, accaduto.

A latere, sarà consentito, non può che destare sorpresa alla scrivente il fatto che **l'estensore** della osservazione, da un lato, e precisamente **all'epoca in cui ricopriva il ruolo e le funzioni di dirigente del 2° Settore** (Urbanistica ed Edilizia privata) del Comune di Modugno, nella sua Relazione del 29/03/2011 integralmente riportata nella Deliberazione di C.C. n. 26 del 11/05/2011, nel riportare la cronistoria urbanistica della maglia "m", **afferma** testualmente, nel pieno della responsabilità del ruolo ricoperto, **la perfetta legittimità dell'iter seguito dalla Variante** (leggere: *"" Tali aree sono state oggetto di Variante al PRG, adottata con deliberazione di C.C. n. 21/2001 e definitivamente approvata con D.G.R. n. 562/2005, entrambe esecutive""*), per altro **verso**, oggi che, risulta, invece, **imputato in un processo penale per reati commessi contro la pubblica amministrazione, il patrimonio e la scrivente, adombra un difetto di procedura**, che, secondo legge, avrebbe semmai commesso l'Assessorato Regionale con la pubblicazione della Variante sul BURP senza la presa d'atto del Comune. Tutto ciò configura inequivocabilmente solo un **atteggiamento emulativo** da parte dell'estensore della osservazione.

A.2 - Osservazione n. 2

Capriulo: *""La Norma Tecnica di Attuazione adottata dal Consiglio Comunale il 28/03/2001 è stata, in sede di istruttoria regionale, integrata e puntualmente emendata: sia dalla Relazione Istruttoria del S.U.R....., sia dal parere del C.U.R. (omissis)..... Pertanto, la norma da osservare per la corretta adozione del Pdl è (costituita da) quella indicata nella Delibera (di Consiglio) Comunale (del 28/03/2001) ma opportunamente, oltre che doverosamente, integrata/emendata dal dispositivo*

regionale. Difatti la suddetta specificazione in dispositivo di Delibera, coerentemente alla istruttoria del S.U.R., inequivocabilmente, richiamandosi a precedenti interventi di recupero in tema di edilizia economica e popolare, peraltro realizzati dallo stesso proponente il presente PdL, ne costituisce palmare conferma"".

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, anche in questo caso, l'estensore della osservazione lascia adombrare un difetto di applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG, laddove manifesta il sospetto che il Comune non avrebbe imposto al soggetto attuatore della Lottizzazione (la scrivente società) **né** in passato **né** nel prossimo progetto di completamento dalla maglia, rappresentato dalla Variante al PdL, il rispetto dell'edilizia abitativa convenzionata (ndr.: ex artt. 17-18 DPR 380/01). Sulla questione **occorre, pertanto, fare delle doverose precisazioni sulle espressioni "edilizia convenzionata" oppure "costruzione convenzionata"** riportate negli atti deliberativi o nei pareri espressi dagli organi tecnici comunali e regionali. L'estensore dell'osservazione, in sostanza, ritiene che, nel caso che riguarda, l'intervento edilizio proposto dalla società debba attuarsi nel rispetto degli **artt. 17-18 del DPR n. 380/01**, che prevede una serie di condizioni, impegni, ecc. che ricorrono ""qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo prevista dall'art. 18"". In tal caso il successivo art. 18 del DPR n. 380/01 prescrive l'obbligo del soggetto attuatore di sottoscrivere una specifica convenzione, secondo uno schema tipo approvato dalla Regione, con la quale sono ""stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti d'obbligo in ordine essenzialmente:
a) indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione sulla base del costo delle aree,, della costruzione e delle opere di urbanizzazione, nonché spese generali, ecc.;
c) la determinazione dei canoni di locazione,;
d) la durata di validità della convenzione non superiore a 30 anni e non inferiore a 20 anni"".

e null'altro. Nel caso in questione, il soggetto attuatore **invece**, si assume l'onere, non di poco conto, di acquisire a sue esclusive spese le aree di interesse pubblico (viabilità e standards), di realizzare a sue esclusive spese le opere di interesse pubblico (urbanizzazioni primarie e secondarie), e di cederle, gratuitamente, senza alcuno scomputo dal contributo di costruzione, al Comune. E, nel caso che riguarda la maglia

"n", stiamo parlando di una superficie di ben 11796 mq. (e non di 6739 mq.), sistemata a verde ed attrezzature sportive, destinata al servizio pubblico (del quartiere). E' di ogni evidenza l'enorme beneficio/utilità ricavato dall'Ente pubblico laddove a fronte del riconoscimento dei diritti edificatori riconosciuti al soggetto attuatore "nel rigoroso rispetto dei parametri urbanistici del PRG vigente", e senza alcuna ulteriore premialità, ottiene "a costo zero" l'acquisizione di un'area di 11796 mq. già sistemata. L'utilità/beneficio dell'Ente pubblico, corrispondente all'onere di tale impegno da parte del soggetto attuatore, supera, a dir poco, i due milioni di euro. E', decisamente palmare, tanto per usare una espressione cara all'estensore dell'osservazione, come a fronte di tale beneficio conseguito dall'Ente pubblico, ed a fronte di tali enormi costi sostenuti dal soggetto proponente - non previsti dagli artt. 17 e 18 del DPR n. 380 - come la interpretazione ipotizzata dall'estensore dell'osservazione sia fuori di ogni logica. Non risulta da alcun testo, sia negli atti comunali che in quelli regionali (SUR e CUR), l'esplicito richiamo all'edilizia convenzionata di cui agli artt. 17 e 18 del DPR n. 380. D'altro verso, risulta, invece, che il Comune ha esplicitamente dichiarato, ed il SUR ed il CUR non l'hanno modificato, il metodo attuativo del PdL laddove riporta:

"Tali interventi sono stati realizzati da soggetti privati che, in cambio della realizzazione delle opere di interesse pubblico, hanno potuto compensare i costi attraverso la costruzione e l'immissione sul mercato immobiliare di un certo numero di alloggi, per i quali è stato costituito un diritto proprietario ovvero..... (omissis)..."

Un altro passaggio significativo della questione lo si riscontra nella lettura della Relazione illustrativa e NTA (**Allegato 2**) che ha accompagnato la Variante al PRG (DGR n. 562/05). Infatti, al paragrafo 2, 2° capoverso, si legge:

"" A tal fine, (omissis)

- proprietà ovvero(omissis).....;

- impegno a cedere (omissis).....;

- impegno a realizzare a propria cura e spese l'intero intervento, nelle sue parti di edilizia residenziale convenzionata da utilizzare per l'affitto o la vendita sul libero mercato e di urbanizzazione pubblica;

- fornitura di (omissis).....;"

Ed ancora, l'art. Unico delle N.T.A. della Variante al PRG (DGR n. 562/05) al 5° comma così recita:

"" Gli interventi di completamento e recupero urbano potranno essere realizzati sia da soggetti pubblici - - sia da soggetti privati

*che.....(omissis). Nel caso che l'intervento venga proposto da
soggetti privati, essi dovranno (omissis), dovranno accettare
espressamente i contenuti dello schema di convenzione allegato alla presente
norma. Nel caso di(omissis).....""*

E', pertanto, indiscutibilmente provato che **nello schema di convenzione non viene nè esplicitamente nè implicitamente fatto alcun riferimento all'edilizia convenzionata ex artt. 17 e 18 del DPR n. 380/01**, ragion per cui viene confermata come la osservazione inoltrata sull'argomento dall'ing. Capriulo sia del tutto priva di fondamento. Sorge, però, sull'argomento in parola l'interrogativo: a cosa intendessero il Comune e la Regione riferirsi quando utilizzavano l'espressione "costruzione convenzionata". La risposta è palmare. Il Comune e la Regione, non avendo mai fatto alcun richiamo esplicito agli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/01, hanno inteso subordinare, invece, al soggetto attuatore il rilascio del titolo edilizio al rispetto dei seguenti impegni e/o specifiche:

- "" - proprietà ovvero disponibilità delle aree perimetrate nella variante, in una o più maglie;*
- impegno a cedere gratuitamente al Comune di Modugno le aree residue dal progetto di insediamento da destinare a standards residenziali e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di esse localizzate;*
- impegno a realizzare a propria cura e spese l'intero intervento, nelle sue parti di edilizia residenziale convenzionata da utilizzare per l'affitto o la vendita sul libero mercato e di urbanizzazione pubblica;*
- fornitura di idonee garanzie finanziarie e tecniche""*

mediante la sottoscrizione di una convenzione urbanistica. Tutto ciò e null'altro.

In definitiva, si è del parere, come innanzi ampiamente illustrato, che nel caso in questione, la procedura attuativa sia del progetto iniziale che della Variante all'esame non sia quella prevista dagli artt. 17 e 18 del DPR n. 380/01 bensi quella relativa al rilascio di un titolo edilizio subordinato alla sottoscrizione di una convenzione sui reciproci impegni con l'Ente pubblico. In altri termini, quello che il legislatore ha denominato **"Permesso di costruire convenzionato" (vedere art. 28-bis del DPR n. 380/01).**

A.3 - Osservazione n. 3

Capriulo: *""L'atto di Convenzione (Rep. n. 173633, Racc. 26049) viene sottoscritto in data 24/02/2007, mentre l'atto di Cessione del suolo a titolo gratuito (Rep. n. 181099, Racc. n. 30504) viene rogato in data 22/12/2010, ossia dopo circa 3 anni (per la precisione due anni e dieci mesi). Si è valutata la evidente discrepanza tra la data in cui avviene la cessione e la data stabilita all'art. 6 della Convenzione?*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento.

Infatti, *"per la precisione"* il tempo trascorso è pari a 1.216 giorni, 173,72 settimane, 39,95 mesi, 3,33 anni.

La ragione del mancato rispetto del termine previsto in Convenzione (24.08.2007, ossia sei mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione) e quella di trasferimento delle aree (22.12.2010) **è stata di ordine squisitamente tecnico:** poiché fra le aree da cedere al Comune rientrava anche quella circostante i fabbricati residenziali, al di sotto della quale erano previsti nel progetto -e sono stati poi realizzati- i parcheggi, l'operazione di denuncia in Catasto di detti parcheggi privati non sarebbe stata più possibile. In altri termini, **se il passaggio in proprietà delle aree (circostanti il fabbricato) al Comune fosse stata formalizzata entro il 24.08.2007, quando i parcheggi non erano stati ancora realizzati** -essendo allora ultimati solo gli scavi ed alcune fondazioni-, **la successiva denuncia in Catasto dei parcheggi privati** (formalizzata a fine lavori, ovvero nel luglio 2010) **non sarebbe stata accoglibile** da parte dell'Agenzia del Territorio, dal momento che la Habitat non avrebbe avuto più alcun titolo, avendo trasferito tutti i diritti su dette particelle catastali.

In ogni caso, tale scadenza, ancorché non rispettata (il **termine** è assolutamente **"acceleratorio" e non perentorio**), non pare sanzionabile da alcun punto di vista. Lo stesso Comune non ha mai sollecitato, né messo in mora la Società.

A.4 - Osservazione n. 4

Capriulo: *""Si è valutata la differenza, in termini di diritto reale, tra quanto stabilito in art. 6 della suddetta Convenzione, ove si fa riferimento a cessione piena della proprietà e quanto, invece, statuito in atto di cessione, ove, in contrasto con quanto stabilito (omissis) l'area di 6739 mq. è stata ceduta non proprietà piena ma come proprietà superficiaria?*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, preliminarmente, occorre riportare l'art. 6 della CONVENZIONE (**Allegato 3**) : *"La cessione delle aree, della superficie complessiva*



di metri quadrati 11796 (undicimilasettecentonovantasei), avverrà a titolo gratuito e riguarderà le superfici individuate in mappa catastale al foglio n. 23, parte delle particelle n.ri 613, 615 e 850 per metri quadrati 5975 (cinquemilanovecentosettantacinque) e intere particelle n.ri 852, 843, 847, 848, 844, 846, 849 e 616 per metri quadrati 5821 (cinquemilaottocentoventuno); detta cessione sarà formalizzata entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, previo deposito per l'approvazione del necessario tipo di frazionamento. A seguito della cessione sopra citata, il Comune avrà la piena e immediata disponibilità delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria ed agli standard urbanistici, senza dover attendere altre formalità successive. Le superfici residue della maglia edificabile, al netto delle aree cedute, così come individuate nell'elaborato grafico allegato sub "I" ospiteranno il sedime dei fabbricati residenziali e rimarranno di piena proprietà del Proponente."

Dopo un'attenta lettura, ci chiediamo:

- dove l'"Osservante" ha rilevato le parole **"cessione piena della proprietà"** ?;

All'articolo 6 della Convenzione, sopra riportato, si parla di "cessione delle aree" che sarà formalizzata *"previo deposito per l'approvazione del necessario tipo di frazionamento"* e di *"piena e immediata disponibilità delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria ed agli standard urbanistici"*.

Al fine di meglio comprendere la pretestuosità ed inconsistenza delle Osservazioni occorre ricostruire il percorso tecnico-giuridico che ha portato all'atto di cessione del 22.10.2010.

Sul mancato rispetto del termine di sei mesi, previsto all'art. 6 della Convenzione, per effettuare la cessione delle aree si è già accennato al punto precedente. **La cessione doveva avvenire "previo deposito per l'approvazione del necessario tipo di frazionamento"**; tale pratica catastale è stata presentata ed approvata dall'Agenzia del Territorio nell'anno 2010, quando, a lavori ultimati, è stato possibile elaborare il relativo tipo mappale in modo da identificare le aree oggetto di cessione gratuita al Comune, quelle di sedime dei fabbricati e l'area al piano interrato adibita a parcheggi privati conformemente al progetto approvato.

In mancanza del ridetto tipo mappale la cessione delle aree non sarebbe stata possibile; come detto, il termine di sei mesi non poteva che essere un termine "acceleratorio" e rispettarlo avrebbe significato cedere tutte le aree nella loro intera consistenza (quindi, incluse quelle che sarebbero state oggetto di edificazione) con la conseguente impossibilità di presentare il frazionamento da parte della Società proponente che sarebbe risultata non proprietaria delle aree.

E' poi opportuno precisare, considerata la "dimenticanza" dell'"Osservante" che **oggetto di cessione non sono stati solo 6739 mq, bensì 11796 mq.**

Il Notaio incaricato di redigere l'atto di cessione delle aree in favore del Comune di Modugno (il medesimo Notaio che aveva rogato la CONVENZIONE URBANISTICA), intervenuto in data 22.12.2010 rep. n. 181099 (**Allegato 4**), **ha ritenuto, esaminati gli atti, i progetti e lo stato dei luoghi, di prevedere la cessione in piena proprietà di 5057 mq** (tutte le aree poste su Via Paradiso e Via San Giuseppe) **e la proprietà superficiaria di 6739 mq. considerata la destinazione a standard (verde pubblico) al piano terra e la destinazione a parcheggi in proprietà privata al piano interrato.**

La cessione in tali termini è **stata condivisa con gli Uffici Comunali** che, evidentemente, hanno approvato tale impostazione: **proprietà superficiaria – senza alcun limite temporale, come normalmente avviene - o piena proprietà, considerata la destinazione a verde pubblico dell'area, non comportava alcuna differenza.**

Ciò che è sfuggito all'"Osservante" – nonostante gli "sviati" accessi agli atti effettuati nel corso degli ultimi anni a "fini difensivi" – è l'**intervenuto ATTO DI RETTIFICA DI CESSIONE DI SUOLO A TITOLO GRATUITO** a rogito Notaio Rinaldi del **31.03.2015 Rep.n. 32565 (Allegato 5).**

Per sgomberare il campo da qualsivoglia equivoco ed **evitare sterili strumentalizzazioni da parte di soggetti in mala fede**, si è ritenuto di rettificare l'atto di cessione intervenuto nell'anno 2010, modificando il trasferimento dell'area da proprietà superficiaria in piena proprietà.

Tale rettifica è intervenuta senza alcun problema da parte della scrivente e, soprattutto, non ha comportato alcuna modificazione della realtà fattuale.

In conclusione, **la Società Habitat con la realizzazione del proprio intervento, ha evitato al Comune di Modugno di corrispondere circa € 1.500.000,00 di indennità per espropri**, divenendo proprietario dei suoli a costo zero, ed ottenuto la realizzazione di **opere a beneficio pubblico per un valore di € 600.000,00 circa, in eccesso di circa € 100.000,00 rispetto a quanto stabilito in Convenzione.**

Se ci è consentito chiedere: l'"Osservante", quando dal mese di luglio 2007 al mese di luglio 2011 ha ricoperto il ruolo di Dirigente del II Settore del Comune di Modugno, si è "preoccupato" di verificare, relativamente ad altra lottizzazione realizzata nel territorio comunale, l'intervenuta sottoscrizione di Convenzioni Urbanistiche, a seguito di deliberazioni di Consiglio Comunale (n. 66/2005 e n. 60/2006), che avrebbero dovuto

garantire la realizzazione di "opere di interesse comune" e di uso pubblico quali una Casa di Riposo e Casa Protetta da 120 posti ed un Cineteatro per manifestazioni teatrali e culturali da 290 posti, a fronte della cubatura concessa? Si è preoccupato del "nobile fine" sotteso a tale iniziativa edilizia? Si è preoccupato della mancata fruizione da parte della collettività del Cineteatro (come stabilito nelle deliberazioni di Consiglio Comunale) e di n. 7 posti letto gratuiti nella Casa di Riposo? La risposta è: NO!

Di tali gravi omissioni (queste sì) si è interessata, però, la Procura della Repubblica

A.5 - Osservazione n. 5

Capriulo: " ... si è valutata la coerenza di quanto pattuito nell' ATTO DI CESSIONE con quanto stabilito in RELAZIONE ILLUSTRATIVA E N.T.A., laddove, nel penultimo capoverso della Norma, si riporta:omissis... In generale, l'intervento dovrà prevedere, a fronte della concessione edilizia per l'edificazione dei volumi residenziali e terziari residui ammissibili, la realizzazione e successiva cessione al patrimonio indisponibile del Comune di Modugno, delle aree e delle opere di interesse pubblico su di esse collocate; le superfici necessarie alla costruzione degli immobili residenziali e terziari e i loro spazi di accesso (marciapiedi, piazzole di accesso, camminamenti) rimarranno di proprietà del proponente ovvero in saranno concesse in diritto superficario nel caso il proponente sia un ente pubblico."? "...omissis...In sostanza, da quanto si rileva in termini di cessione di una superficie di 6739 mq (seimilasettecentotrentanove), in proprietà superficaria, come si colloca tale Atto rispetto alle N.T.A. dinanzi richiamate? Il proponente...risulta essere un ente pubblico?"

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento.

Premesso che l'Osservazione, se fondata, a seguito dell'intervenuto ATTO DI RETTIFICA DI CESSIONE DI SUOLO A TITOLO GRATUITO a rogito Notaio Rinaldi del 31.03.2015 Rep.n. 32565, risulta superata, si intende evidenziare la mancata comprensione (?) da parte dell'"Osservante" di quanto riportato.

La N.T.A. prevedeva che "le superfici necessarie alla costruzione degli immobili residenziali e terziari e i loro spazi di accesso (marciapiedi, piazzole di accesso, camminamenti) rimarranno di proprietà del proponente", esattamente ciò che è avvenuto e che "saranno concesse in diritto superficario nel caso il proponente sia un ente pubblico", caso non verificatosi in quanto il proponente è stato un privato.

Il soggetto della previsione contenuta nella N.T.A. sono "le superfici necessarie alla costruzione" e non le aree destinate a standard ed oggetto di cessione gratuita in favore del Comune di Modugno.

A.6 - Osservazione n. 6

Capriulo: *""Si è valutata - anche nei numerosi sopralluoghi effettuati, in data, come, in ingresso al complesso edilizio de quo, punto obbligato di passaggio, si rilevi coerentemente al verbalen. 33452 del 01/07/2011 e allegato rilievo fotografico, la evidente presenza di cancello elettrico scorrevole a chiusura del complesso edilizio?""*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, nell'anno 2007, **unitamente ai tecnici comunali del Settore Lavori Pubblici e della Società Autostrade S.p.A., fu concordato** di sostituire la vecchia recinzione metallica sostenuta da paletti fatiscenti e semplicemente appoggiata sul terreno con una nuova recinzione composta da una paretina in cls armato poggiante su cordolo di fondazione in c.a. e da una sovrastante ringhiera metallica (lato nord della maglia "N"); in tale occasione fu concordata, sempre unitamente ai tecnici comunali, l'estensione di tale soluzione tipologica sia lungo il lato ovest (a confine con altra proprietà privata: area a servizi n. 34) che lungo gli altri lati prospicienti la viabilità pubblica (lati ovest e sud: via San Giuseppe).

Tale soluzione progettuale fu ritenuta necessaria, da tutti i presenti, sia in ordine a problemi di sicurezza, a **tutela degli spazi sistemati a verde**, altrimenti non protetti da atti vandalici diffusi durante le ore notturne per l'assenza di ogni forma di sorveglianza, sia per la funzione di **parete di contenimento del futuro terrapieno** da assolvere nella sistemazione della parte nord-est del lotto, considerato il forte dislivello fra la quota di marciapiede esistente nel tratto nord di Via San Giuseppe e quella della futura sistemazione interna al lotto.

Altro aspetto, e non secondario, della soluzione adottata, è rappresentato dalla **protezione degli impianti** di raccolta, stoccaggio, sollevamento e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai lastrici solari degli edifici, costituiti da quadro elettrico, vano pompe, ecc., realizzati per l'irrigazione del verde pubblico, in alternativa all'uso del pozzo artesiano ivi esistente, ed il tutto nell'ottica di una ecosostenibilità dell'intervento. Come pure, va sottolineata la soluzione, autonomamente adottata dalla Società proponente, sull'apertura di un **passaggio pedonale fra lo spazio pubblico a verde della maglia "N" e l'area privata**, all'epoca di proprietà della stessa società, individuata con l'area a servizi n. 34 **sul Viale della Repubblica, offrendo** così agli abitanti del quartiere **un collegamento pedonale più breve** ed agevole con Viale della Repubblica e con il plesso scolastico "San Domenico Savio".

Davvero non si comprende ove sia la violazione e/o l'infrazione commessa dalla Habitat(!). Che ha invece reso -gratuitamente- un **utile servizio alla comunità**, occupandosi di tenere indenne l'area in questione da eventuali sgraditi ingressi. L'apposizione di un cancello all'ingresso dell'area a verde circostante gli edifici residenziali (ptc. 1373) è cagionata solo ed esclusivamente dall'esigenza di preservare l'area dalle -purtroppo non infrequenti- incursioni di estranei, soprattutto nelle ore notturne.

D'altro canto è ormai "prassi" consolidata quella di limitare l'accesso in spazi a verde pubblico in determinate fasce orarie della giornata. Lo stesso Comune di Modugno ha limitato, infatti, l'accesso al parco urbano di via Verga solo in due fasce orarie della giornata. E, a quanto pare, si accinge a fare altrettanto nel parco sistemato su via Carafa, viste le conseguenze negative (distruzione di varie attrezzature da parte di vandali) derivate dall'assenza di ogni minima forma di recinzione.

Per concludere, **tutte le aree destinate a verde e parcheggi pubblici per un totale di 11796 mq e non solo 6739 mq**, come continua a riportare l'"Osservante", (poste su Via Paradiso e Via San Giuseppe) **sono fruibili ed esclusivamente quelle identificate con l'attuale particella 1373, recintata, sono "...interdette al pubblico transito nelle sole ore notturne, al fine di garantire la sicurezza pubblica e di prevenire atti vandalici ..."** come riportato nella **Deliberazione Commissariale n. 101 del 03.06.2015 a firma dell'allora Commissario Straordinario, Prefetto Mario Ruffo (Allegato 6).**

A.7 - Osservazione n. 7

Capriulo: *""Risulta essere prevista la presenza di tale cancello in qualche elaborato progettuale grafico e/o scritto-grafico del PUE che ha consentito la realizzazione dell'intervento edilizio?*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Premesso che nella **prassi** di tutti i Comuni, compreso quello di Modugno, il progetto di una recinzione viene depositato solo quando riguarda suoli liberi, dal momento che è la recinzione stessa a rappresentare l'oggetto del titolo edilizio, e che, al contrario, non viene mai rappresentata in tutti gli altri casi (come certamente avvenuto anche durante la "dirigenza Capriulo"), al solo fine di evitare strumentalizzazioni, è stata presentata dalla scrivente SCIA "in sanatoria" n. 186/2015 del 04/05/2015 (forse unico caso a Modugno), titolo edilizio evidentemente "sfuggito" all'"Osservante".

A.8 - Osservazione n. 8

Capriulo: *""L'intervento è stato realizzato a seguito di approvazione del PUE mediante D.C.C. n. 67 del 15/12/2005 (adozione) e D.C.C. n. 59 del 12/12/2006 (approvazione) (omissis) ' Fatto sta, come rilevato in sede di sopralluogo e annesso rilievo fotografico del 01/07/2011,, il proponente dell'intervento, se da una parte, cedeva alla Città un'area di mq. 6739, dall'altra parte, sine titolo,....., mediante il succitato cancello sottraeva all'uso della Città detta area destinata a verde pubblico e parcheggi pubblici.*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, come innanzi detto, con il primo atto di cessione si sono cedute gratuitamente arre per complessivi 11796 mq, di cui 6739 mq in proprietà superficiaria, come ampiamente già illustrato. A seguito dell'intervenuto atto di rettifica, le aree sono tutte in proprietà piena del Comune di Modugno. Non è stato sottratto alcunchè all'uso della Città.

A.9 - Osservazione n. 9

Capriulo: *"... sulla base di quale atto autorizzatorio/deliberativo, in palese contrasto con gli atti abilitativi che ne hanno consentito la edificazione, si consente al proponente di accorpare la citata area a standards al lussuoso complesso immobiliare "le dimore 2" a detrimento dell'uso pubblico cui era preposta?*

Nel ringraziare preliminarmente per il complimento, evidentemente indice di gradimento dell'"Osservante", l'atto autorizzativo che consente di chiudere esclusivamente nelle ore

notturne il cancello carrabile è la **Deliberazione Commissariale n. 101 del 03.06.2015 a firma dell'allora Commissario Straordinario, Prefetto Mario Ruffo, che, evidentemente non ha rilevato il "palese contrasto con gli atti abilitativi che ne hanno consentito la edificazione".**

A.10 - Osservazione n. 10

Capriulo: *""Come mai,, non si è tenuto conto della precedente Ordinanza, in atti prot. n. 33505 del 04/07/2011?""*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, La Responsabile del Settore Urbanistica nella "ricostruzione cronologica" parte dall'Ordinanza n. 1259 del 2012, in quanto nel corso dei lavori del Consiglio Comunale del 28/07/2017 un Consigliere Comunale ne ha richiesto la verifica dell'ottemperanza.

Quanto alla "omissione" commessa dagli Uffici Comunale circa la **"...precedente Ordinanza, in atti prot. n. 33505 del 04/07/2011"**, siamo noi che ci permettiamo di chiedere al Pregiatissimo Ingegnere: **come avrebbe potuto il Comune di Modugno tener conto di una Ordinanza di lottizzazione abusiva, demolita con Sentenza n. 1485 emessa dalla Sezione Terza del Tar Puglia?**

Nonostante le gravi accuse ed un processo in corso, costui si permette di chiedere *"... come mai, se mi è consentito chiedere, non si è tenuto conto della precedente Ordinanza, in atti prot. n. 33505 del 04/07/2011 (All. n. 10)?"*

Noi, ci permettiamo di chiedere al pregiatissimo Ingegnere: come avrebbe potuto il Comune di Modugno tener conto di una Ordinanza di lottizzazione abusiva, demolita con Sentenza n. 1485/2011 emessa dalla Sezione Terza del Tar Puglia-Bari?

E' sorprendente come l'ing. Capriulo abbia già dimenticato che sulla questione, sul piano amministrativo, il **TAR Puglia-Bari - Sez. 3^ con Sentenza n. 1485/2011 depositata in Segreteria il 06/10/2011 (Allegato 7)** (e passata in giudicato) così ebbe a dichiarare:

""Il TAR per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie la domanda demolitoria e per l'effetto annulla il provvedimento prot. n. 33505 del 04/07/2011 del Comune di Modugno""

Forse l'attento ing. Capriulo sperava che tale circostanza, a distanza di 8 anni, gli addetti ai lavori l'avessero dimenticata. Ma non solo, va anche sottolineato che detta Ordinanza, oltre che sul piano amministrativo, come già visto "cassata", fu anche oggetto di

indagine, sul piano penale, da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Bari **nell'ambito del proc. pen. n. 14239/2010 (che vede appunto quale imputato anche l'Ing. Giuseppe Capriulo)**. In tal senso è bene rimarcarlo, **fu conferito incarico (su richiesta del Pubblico Ministero Dott. Francesco Bretone) all'ing. prof. Michele Stella**, dirigente di ricerca presso l'Istituto per le tecnologie della costruzione del consiglio nazionale delle ricerche, "*... di verificare la legittimità dell'atto amministrativo prot. n. 33505 del 4 luglio 2011 a firma dell'ing. Capriulo...*".

Naturalmente, il consulente tecnico del Pubblico Ministero **non rilevò in alcun modo gli estremi della lottizzazione abusiva (Relazione di Consulenza Tecnica depositata presso la cancelleria della Procura il 14/10/2011).**

Tutto quanto innanzi, pur a perfetta conoscenza dell'ing. Capriulo, perchè interessato personalmente, non gli ha impedito, però, di lanciare, a distanza di 8 anni, questi sospetti sperando nella cattiva memoria degli addetti ai lavori.

A.11 - Osservazione n. 11

Capriulo: *"Nel citato allegato alla Relazione Tecnica della Responsabile dell'Urbanistica, si rileva che sono stati resi più pareri legali. Si sono verificate le eventuali compatibilità alla espressione di detti pareri?"*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, i pareri sono stati richiesti, come si rileva in maniera del tutto palmare, a due legali: il primo, esterno, è **l'Avv. De Nicolò, legale costituito del Comune di Modugno nel ricorso presso il TAR promosso dalla Sig.ra Petruzzelli Giuditta Santa avverso la deliberazione di C.C. N. 6 del 16/02/2011 (giudizio conclusosi con Sentenza della Terza Sezione Tar Puglia n. 1322/2018 (Allegato 8) che ha definitivamente sancito la correttezza dell'iter seguito per la ridetta delibera)**, il secondo, interno al Comune di Modugno, è **l'Avv. Cristina Carlucci**.

Se, come immaginiamo, l'intento dell'"Osservante" è quello di sollevare eventuali "incompatibilità" del legale comunale con la scrivente o suoi progettisti, animato anche dal noto **astio personale** verso il ridetto legale, non possiamo che far rilevare come non colga nel segno.

Il parere reso, condiviso, peraltro, dalla Responsabile del Servizio Urbanistica, ha riguardato esclusivamente la procedura amministrativa da seguire, come, d'altro canto, prevista da un preciso articolo di legge.

Se l'Avv. Carlucci avesse rilevato motivi di incompatibilità, come fatto in altre occasioni, si sarebbe certamente astenuta.

B - Osservazioni a firma ing. P. Palermo del 18/06/19.

B.1 - Osservazione n. 1

Palermo; *""Avendo l'Ufficio verificato l'inesistenza degli ascensori per alcune scale (E-F), si ritiene che l'intervento non possa considerarsi conforme ai titoli originari e, quindi, che l'agibilità sia decaduta. Di conseguenza ci si chiede se in tali circostanze sia legittima l'adozione del provvedimento di cui alla D.G. n. 59/2019"".*

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, premesso che la questione è stata ampiamente dibattuta fra l'ing. Patrizia Palermo e la Responsabile pro-tempore del Servizio 4 - Assetto del Territorio del Comune di Modugno, arch. Elena Biagia Mucerino, e la copiosa corrispondenza intercorsa fra le parti è disponibile agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale (vedi nota a firma della Responsabile Arch. Mucerino del 07/12/2018 prot. n. 64410 **Allegato 9**), **sorprende come l'osservante abbia già dimenticato che, a conclusione di tutta una serie di verifiche fatte dall'Ufficio Comunale, il procedimento amministrativo di verifica dell'agibilità, avviato con nota prot. n. 695 del 05/01/2018 si è concluso ed è stato definitivamente archiviato con nota prot. n. 6548 del 31/01/2018 (Allegato 10).**

D'altro verso riesce, oggettivamente, molto difficile comprendere come l'assenza di una condizione di agibilità di un immobile o la decadenza della stessa (espressione singolare utilizzata dall'osservante) possa impedire l'iter di approvazione di una Variante ad un Progetto attuativo del PRG. Si può concludere che, l'osservante dopo aver ricevuto un riscontro puntuale delle sue lamentele da parte dell'Ufficio Tecnico, anziché ricorrere in altre sedi per vantare le proprie ragioni, ha pensato bene di attivare la procedura delle osservazioni al provvedimento di Adozione esclusivamente per **fini emulativi** nei confronti della scrivente, con la quale **pende un contenzioso in sede civile; pende, invece, in sede amministrativa tra l'""Osservante"" ed il Comune di Modugno altro contenzioso relativo all'Ordinanza di Demolizione n. 4 del 14/03/2019 emessa a seguito di abusi commessi dall'Osservante quale conduttore di un'unità immobiliare di proprietà della scrivente Società.**

B.2 - Osservazione n. 2

Palermo; *""Il provvedimento in esame non fa alcun cenno all'edilizia convenzionata ed è pertanto in evidente contrasto con:*

- DGR n. 562/2005;
- Parere CUR n. 06/2005;
- Parere SUR prot. n. 12 del 19/11/2004;
- Atto di indirizzo del Commissario Prefettizio (recepito dalla Regione Puglia) di variante alla maglia "b" che fa parte dello stesso gruppo delle maglie "m", "n" e "c". In quella maglia (b) gli interventi sono stati realizzati in regime di edilizia convenzionata ed è stato stabilito che tali interventi costituissero atto di indirizzo per interventi analoghi (appunto le maglie "m", "n" e "c").

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, sulla questione **si riportano le stesse considerazioni** innanzi **illustrate** nel riscontro della scrivente **alla osservazione n. 2** formulata dall'ing. Capriulo.

B.3 - Osservazione n. 3

Palermo; *""Non si conosce il metodo di calcolo dei volumi attualmente presenti, pertanto si presume che sia stata utilizzata la norma (NTA) attualmente vigente. Pertanto si chiede, in particolare, se le scale siano state computate ai fini della volumetria complessiva""*.

Riscontro di parte interessata:

La osservazione è priva di fondamento. Infatti, spiace dover far osservare che le tavole progettuali riportano, peraltro con certa ridondanza, le dimostrazioni grafico-analitiche delle superfici di piano (Sp) che hanno concorso al computo del Volume di progetto. Dalla semplice visione delle stesse, si evince inequivocabilmente che **le scale sono state computate ai fini delle volumetria di progetto**. L'osservazione desta, comunque, sorpresa dal momento che due sono le ipotesi in gioco: 1) - o l'osservante non ha preso visione degli elaborati grafici allegati alla proposta di Variante al PRG, oppure, 2) - il contrario, ovvero li ha esaminati; *"terzium non datur"*. Nel primo caso, in assenza di presa visione, non è ammissibile alcun tipo di giudizio da parte dell'osservante, perchè non giustificato; nel secondo caso, (se ha avuto, invece, modo di esaminare le tavole allegate al PdL) la osservazione presentata ha decisamente un carattere emulativo dal momento che il problema non sussiste poichè i volumi di vani scala sono stati regolarmente computati nella volumetria massima ammissibile, ed un tecnico che tale vuole qualificarsi lo può facilmente riscontrare.

Ma visto che si è tirata in gioco la Normativa Tecnica corre l'obbligo di fare alcune precisazioni.

La osservante ignora, ma è comprensibile per un tecnico che dimostra di essere all'oscuro della legislazione urbanistica regionale, che nel caso in specie, essendo stata la pratica in questione presentata nel 2012, **la L.R. 18/05/2017, n. 11, come modificata dalla L.R. 27/11/2017, n. 46 prescrive testualmente all'art. 3:**

""Le determinazioni sui procedimenti edilizi faranno riferimento alle disposizioni vigenti al tempo di presentazione o deposito della pratica edilizia nelle forme previste, ivi compresi gli strumenti urbanistici esecutivi adottati entro la data del 31/12/2017 e gli atti di pianificazione comunale comunque denominati in ogni loro elemento, presentati entro la data del 31/12/2017. Tali disposizioni si applicano anche per le successive varianti in corso d'opera della stessa pratica edilizia""

Per tali aspetti lo era allora e lo è ancora oggi **applicabile**, senza ombra di dubbio, la **normativa vigente all'epoca, allorquando i vani scala aperti per oltre la metà del loro perimetro non rientravano nel calcolo della superficie di piano e del volume. Pur tuttavia**, in ossequio all'orientamento assunto "ab origine" sul progetto di che trattasi, che è stato quello di mettersi sempre nelle condizioni più restrittive fra le due normative applicabili, **tali vani scala sono stati inseriti nel calcolo del volume di progetto e rientrano nella volumetria massima ammissibile.**

Distintamente

HABITAT
COSTRUZIONI S.p.A.
Via San Giuseppe 10 - 41026 MODENA (BA)
Partita IVA 04399110727
Tel./Fax 090.5367662

Oggetto: aree a servizi n. 33 e n. 34 - diffida conclusione procedimento

Mittente: "habitatcostruzionispa\@pec\.it" <habitatcostruzionispa@pec.it>

Data: 02/08/2019, 12:50

A: "ufficio tecnico" <assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "Staff\.

Sindaco Pec Modugno" <comunemodugno@pec.rupar.puglia.it>, "sindaco"

<sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "ufficio legale"

<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "segretario generale"

<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, "assessore alfonsi"

<a.alfonsi@comune.modugno.ba.it>, "assessore banchino"

<l.banchino@comune.modugno.ba.it>, "assessore benedetto"

<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>, "assessore formicola"

<w.fomicola@comune.modugno.ba.it>, "assessore luciano"

<im.luciano@comune.modugno.ba.it>, "assessore sciannimanico"

<d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it>, "assessore leandro"

<i.leandro@comune.modugno.ba.it>

Si invia quanto in allegato.

Habitat Costruzioni S.r.l.

come da moduli 22
2/8/2019 Diffid

— Allegati: —

DOC020819-02082019124240.pdf

1,2 MB

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F252 - - 1 - 2019-08-02 - 0040065
Prot. Generale n: 0040065 A
Data: 02/08/2019 Ora: 13.36
Classific.



Modugno, 2 agosto 2019

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2019-08-02 - 0040065
Prot. Generale n: 0040065 A
Data: 02/08/2019 Ora: 13.36
Classific.:
A

Comune di Modugno
comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Al Sindaco
sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Agli Assessori

Alfonsi Antonio
a.alfonsi@comune.modugno.ba.it
Banchino Leonardo
l.banchino@comune.modugno.ba.it
Benedetto Francesca
f.benedetto@comune.modugno.ba.it
Formicola William
w.formicola@comune.modugno.ba.it
Luciano Incoronata Maria
im.luciano@comune.modugno.ba.it
Sciannimanico Danilo
d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it
Ilaria Leandro
i.leandro@comune.modugno.ba.it

Al Responsabile del Servizio 4
Ing. Domenico Petruzzellis
assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Responsabile Ufficio Legale
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Segretario Generale
Dott. Gianbattista Rubino
Responsabile anti-ritardo
segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

del Comune di M O D U G N O

Oggetto: Aree a Servizi n. 33 e 34. Nota a firma del Responsabile del Servizio 4 Assetto del Territorio del 24.05.2019 in atti comunali Prot. n. 26855. Diffida ad adempiere

Il sottoscritto Geom. Pasquale Lombardi, nella Sua qualità di legale rappresentante della Habitat Costruzioni S.r.l., anche per conto e nell'interesse della Ellerre S.r.l. (avente causa della Habitat Costruzioni S.r.l.), in riferimento al procedimento riportato in oggetto, premesso che:

- con nota del 21.05.2019 in atti comunali prot. n. 25824 si invitava l'Amministrazione " ... a rettificare il contenuto del "Verbale di incontro" sottoscritto in data 24.03.2014, ratificato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07.04.2014, esclusivamente nella parte in cui prevede la cessione in favore del Comune del locale da realizzarsi sull'area a servizi n. 34 "...in relazione alla volumetria relativa al suolo di proprietà comunale nel lotto H 33"...", alla luce della accertata mancanza di titolarità del suolo da parte del Comune di Modugno;
- in riscontro, l'allora Responsabile del Servizio 4 inviava alla scrivente la nota del 24.05.2019 prot. n. 26855, confermando che "... la predetta area non è ancora nella disponibilità patrimoniale di questo Ente e, pertanto, in riferimento al verbale sottoscritto in data 24/03/2014, ratificato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2014, nella parte in cui si prevede la cessione a favore del Comune del locale a realizzarsi sull'area a Servizi della Maglia H34, locale la cui volumetria deriverebbe dal suolo di "proprietà" comunale nella Maglia H33, la scrivente ritiene che tale parte possa essere considerata come errore "essenziale" e, pertanto, annullabile ai sensi dell'art. 1429 del Codice Civile...";
- a mezzo Pec del 06/06/2019, 24/06/2019, 28/06/2019 si è sollecitato un incontro con il Responsabile del Servizio 4 al fine di conoscere quali determinazioni intendesse assumere l'Amministrazione Comunale, evidenziando come la situazione di stallo stesse causando una serie di ripercussioni negative su tutte le Società interessate della questione;
- in data 16/07/2019 si è tenuto un incontro con il Responsabile del Servizio 4 Ing. Domenico Petruzzellis alla presenza, oltre che della scrivente, dei progettisti incaricati, nel corso del quale si è rappresentata l'urgenza di definire il procedimento, che vede coinvolte più Società con un cantiere in essere e rapporti da definire in conseguenza delle determinazioni dell'Amministrazione

HABITAT

COSTRUZIONI S.p.A.

comunale;

- alla data odierna, alcun riscontro è pervenuto, nonostante la disponibilità manifestata dal ridetto Responsabile del Servizio 4.

Tutto quanto innanzi premesso, siamo ad intimare e diffidare alla conclusione del procedimento quanti in indirizzo e ciascuno per le proprie competenze, evidenziando che proprio con riferimento alla pratica in oggetto, erano già emersi elementi che ci avevano portato ad approfondire le ragioni degli inspiegabili ritardi nella definizione del procedimento (richiesta con nota inviata a mezzo pec in data 10/12/2018). Ci si augura davvero che l'andamento delle pratiche giacenti presso l'Ufficio Tecnico Comunale non sia condizionato da illegittime interferenze politiche della maggioranza. E', tuttavia, palese come tale situazione stia cagionando un danno ingiusto alla Habitat Costruzioni S.r.l. e suoi aventi causa; ed è proprio per questa ragione che abbiamo dovuto nuovamente conferire espresso mandato al nostro difensore affinché svolga le necessarie indagini, attraverso gli strumenti offerti dal Codice di Procedura Penale, per fare luce su quanto sta accadendo.

Distintamente

Habitat Costruzioni S.r.l.

HABITAT

COSTRUZIONI S.p.A.

Via San Giuseppe, 10 - 70026 MODUGNO (BA)

P. IVA n. 04399110727

tel./fax 080/5367662

L'avente causa

Ellerre S.r.l.

Via San Giuseppe, 10

70026 Modugno (BA)

ellerresrl@pec.it

ELLERRE S.R.L.

Via San Giuseppe, 10

70026 MODUGNO (BA)

C.F./P. IVA 05708640728

Da: habitatcostruzionispa@pec.it
Inviato: lunedì 19 agosto 2019 13:53
A: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Cc: Staff. Sindaco Pec Modugno; sindaco; ufficio legale; segretario generale; assessore alfonsi; assessore banchino; assessore benedetto; assessore formicola; assessore luciano; assessore sciannimanico; assessore leandro
Oggetto: Re: Riscontro nota Habitat Costruzioni del 2 agosto
Priorità: Alta

Preg.mo Ing. Petruzzellis,

preliminarmente evidenziamo che le PEC inviateLe **sono due**:

1) la prima relativa al procedimento di Variante al P.d.L. della Maglia "N";

2) la seconda relativa al procedimento delle Aree a Servizi 33 e 34, con riferimento ad un Verbale sottoscritto in data 24/03/2014, ratificato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2014, ed alla necessità di modificarne il contenuto così come evidenziato dall'allora Responsabile del Servizio 4 a mezzo nota del 24.05.2019 prot. n. 26855.

Nell'incontro tenutosi il giorno 16 luglio 2019 e fissato a mezzo PEC dagli stessi uffici Comunali, ci permettiamo di rammentarLe che, alla presenza di 3 ingegneri e dei rappresentanti della Società scrivente, si è discusso di entrambe le pratiche. Non comprendiamo il Suo riferimento alle "altre aree di Vs interesse".

Il nostro esclusivo interesse è quello di vedere definite pratiche edilizie giacenti da anni presso gli uffici Comunali, certamente non agevolate dai continui cambi dei Responsabili del Servizio.

In occasione del ridetto incontro Le abbiamo consegnato brevi manu copia della nota a firma del precedente Responsabile (nota del 24.05.2019 prot. n. 26855) al fine di agevolare e velocizzarne il riscontro.

Ribadiamo che il procedimento di cui si richiede la definizione non è quello relativo ad una "struttura di vendita M2 in zona H 34" (intestata ad altra Società, proprietaria dell'area H34), bensì quello relativo alla modifica del Verbale sottoscritto in data 24/03/2014, ratificato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07/04/2014, nella parte in cui si prevede la cessione a favore del Comune del locale a realizzarsi sull'area a Servizi n. 34, locale la cui volumetria deriverebbe dal suolo di "proprietà" comunale insistente sull'area a servizi n. 33, alla luce di quanto emerso ed accertato dagli Uffici Comunali (VEDI NOTA DEL 24.05.2019 prot. n. 26855): IL COMUNE DI MODUGNO NON E' PROPRIETARIO DEL RELITTO DI SUOLO E CONSEGUENTEMENTE NON HA DIRITTO ALLA CESSIONE DEL LOCALE.

A nostro modesto parere, la questione appare di facile soluzione, anche alla luce degli atti amministrativi sin qui prodotti dal Suo predecessore.

Per quanto attiene al procedimento di approvazione definitiva della Variante al P.d.L. della Maglia "N", intendiamo precisare che la nostra PEC non può essere definita come una richiesta rivoltaLe con "carattere d'urgenza", bensì trattasi di una diffida al rispetto di termini stabiliti PER LEGGE.

Trattasi di un procedimento avviato nell'anno 2012 (pratica edilizia n. 41/2012 prot. n. 20410 del

02.05.2012), che ha "subito" più di una "esaustiva ricognizione" e che, tenuto conto dei **termini perentori** previsti dalle norme vigenti, andrebbe definito ad horas, senza alcuna esitazione.

Distinti saluti

Habitat Costruzioni S.r.l.

Da: "PEC - Assetto del Territorio Modugno" assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

A: habitatcostruzioni spa@pec.it

Cc:

Data: Mon, 12 Aug 2019 12:51:10 +0200

Oggetto: Riscontro nota Habitat Costruzioni del 2 agosto

> **Spett.le Habitat Costruzioni srl,**

>

> Riscontro Vs nota pec in data 2 agosto u.s., osservando come segue, per quanto di competenza :

> 1) Nell' incontro che riferite di aver avuto con lo scrivente in data 16/07 u.s. (non ricordo la data), Vi rammento che alcun cenno è stato fatto alla problematica evidenziata nella vostra nota pec, fors' anche perchè gli argomenti di discussione si sono rivolti in altre aree di Vs interesse.

> 2) Detta problematica mi è stata solo alcuni giorni dopo esposta, in altro incontro, dal Vs tecnico di fiducia, ing. Nicola Trentadue.

> 3) Mi sono state rivolte, da Voi e/o dal Vs tecnico, più sollecitazioni alla corretta definizione di Vostre pratiche pendenti, di cui una, attinente la richiesta struttura di vendita M2 in zona H34, mi risulta recentemente allo stato definita.

> 4) Le restanti richieste, tutte rivoltemi con carattere d' urgenza, pur se in realtà scontano tempi d' attesa che non dipendono dallo scrivente, saranno istruite e definite all' esito dell' esaustiva ricognizione che richiedono, in tempi il più possibile celeri ma necessariamente compatibili con le ulteriori esigenze generali d' ufficio e con l' attuale periodo feriale che vede in servizio un numero più esiguo di dipendenti.

> Tanto dovevo a precisazioni.

> **ing. Domenico Petruzzellis**

>

> Comune di Modugno

Servizio 4 - Assetto del Territorio

Sportello Unico Edilizia

via Rossini 49 - 70026 Modugno

Da: Per conto di: habitatcostruzionispa@pec.it <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato: lunedì 19 agosto 2019 13:53
A: assettodelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Cc: Staff. Sindaco Pec Modugno; sindaco; ufficio legale; segretario generale; assessore alfonsi; assessore banchino; assessore benedetto; assessore formicola; assessore luciano; assessore sciannimanico; assessore leandro
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Re: Riscontro nota Habitat Costruzioni del 2 agosto
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (12,7 KB)
Firmato da: posta-certificata@pec.aruba.it

Priorità: Alta

Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/08/2019 alle ore 13:52:56 (+0200) il messaggio

"Re: Riscontro nota Habitat Costruzioni del 2 agosto" è stato inviato da "habitatcostruzionispa@pec.it" indirizzato a:

a.alfonsi@comune.modugno.ba.it d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it
f.benedetto@comune.modugno.ba.it i.leandro@comune.modugno.ba.it im.luciano@comune.modugno.ba.it
l.banchino@comune.modugno.ba.it w.fomicola@comune.modugno.ba.it
assettoelterritorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it comunemodugno@pec.rupar.puglia.it
segretario generale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec292.20190819135256.22826.669.1.66@pec.aruba.it

Da: Posta Certificata Legalmail <posta-certificata@legalmail.it>
Inviato: martedì 7 maggio 2019 16:19
A: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: CONSEGNA: R: Richiesta documentazione ex art.391 quater c.p.p. - 391 monies nonies c.p.p..
Allegati: postacert.eml (15,5 KB); daticert.xml

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 07/05/2019 alle ore 16:19:26 (+0200) il messaggio "R: Richiesta documentazione ex art.391 quater c.p.p. - 391 monies nonies c.p.p." proveniente da "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it" ed indirizzato a "moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.

Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria.

Identificativo messaggio: 201905071619240200.0097.pech2@pec.rupar.puglia.it

Delivery receipt

The message "R: Richiesta documentazione ex art.391 quater c.p.p. - 391 monies nonies c.p.p." sent by "ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it", on 07/05/2019 at 16:19:26 (+0200) and addressed to "moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it", was delivered by the certified email system.

As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as certificate of delivery to the specified mailbox.

Message ID: 201905071619240200.0097.pech2@pec.rupar.puglia.it

Da: ufficiolegale.comune.modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>
Inviato: martedì 7 maggio 2019 16:22
A: moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: R: Richiesta documentazione ex art.391 quater c.p.p. - 391 monies nonies c.p.p..

Gent.mo Collega,
in riferimento al procedimento indicato in oggetto, devo rappresentare che la sottoscritta, attesi i rapporti di affinità con l'Ing. Trentadue Nicola, tecnico progettista della società da Lei assistita, non ha partecipato alle attività ed agli atti oggetto della Sua richiesta, con la sola eccezione del parere reso in merito alla competenza della Giunta, e non del consiglio Comunale, per quanto concerne la definitiva adozione del provvedimento concernente la Maglia N. Laddove ritenga tale parere utile ai fini di causa, La prego di darmi cenno, così provvedo a trasmetterlo.
Cordialità



www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Avvocatura Comunale
Sede legale: Piazza del Popolo, 16
Sede operativa: Viale della Repubblica, 46/b
70026 - Modugno (BA)
Tel: +39 080.58.65.865
Mobile: +39 335/8485792
mail: avvocatura@comune.modugno.ba.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdetta la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute. La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the Italian L.D. 196/2003 of the Personal Data Protection Code, the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence. Even in case of error in sending this email, the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.

Da: ANDREA MORENO [<mailto:moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it>]
Inviato: lunedì 6 maggio 2019 10:07
A: comunemodugno; sindaco.comune.modugno; segretariogenerale.comune.modugno;
ufficiolegale.comune.modugno; assettodelterritorio.comune.modugno; a.alfonsi@comune.modugno.ba.it;
l.bianchino@comune.modugno.ba.it; f.benedetto@comune.modugno.ba.it; w.formicola@comune.modugno.ba.it;
i.leandro@comune.modugno.ba.it; im.luciano@comune.modugno.ba.it; d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it
Oggetto: Richiesta documentazione ex art.391 quater c.p.p. - 391 monies nonies c.p.p..

Comunicazione come da allegato.
Distinti saluti.
Avv. Andrea Moreno

--

**STUDIO LEGALE
CONTENTO & ASSOCIATI**

Corso Cavour, 40 - 70121 BARI – Tel. 080.528.32.95 - Fax 080.572.75.98 – Partita IVA 05301000724

† Avv.to Prof. **Gaetano Contento**

Avv.to **Giuseppe Modesti**

Avv.to **Andrea Moreno**

Avv.to **Giuseppe Mariani**

Bari, 4 maggio 2019

Spettabile
Comune di Modugno
a mezzo PEC comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Egregio Signore
Sindaco
del Comune di Modugno
a mezzo PEC sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Segretario Generale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Legale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Assetto del Territorio
del Comune di Modugno
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Egregio Signore Assessore
Antonio Alfonsi
a.alfonsi@comune.modugno.ba.it

Egregio Signore Assessore
Leonardo Bianchino
l.bianchino@comune.modugno.ba.it

Gentile Signora Assessora
Avv. Francesca Benedetto
f.benedetto@comune.modugno.ba.it

Egregio Signore
William Formicola
w.formicola@comune.modugno.ba.it

Gentile Signora Assessora
Ilaria Leandro
i.leandro@comune.modugno.ba.it

Gentile Signora Assessora
Incoronata Maria Luciano
im.luciano@comune.modugno.ba.it

Egregio Signore Assessore
Danilo Sciannimanico
d.sciannimanico@comune.modugno.ba.it

Oggetto: richiesta documentazione ex art. 391 *quater* c.p.p. (investigazioni difensive ex Titolo VI *bis* Codice di Procedura Penale) – 391 *nonies* c.p.p. attività investigativa preventiva per l'eventualità che si instauri un procedimento penale, nell'interesse della Habitat Costruzioni s.r.l..

Quale difensore e procuratore speciale del signor Pasquale Lombardi, legale rappresentante *pro tempore* della Habitat Costruzioni s.r.l., con sede a Modugno in via San Giuseppe, 10

premessi che:

In data 8 aprile 2019 veniva inoltrata a mezzo PEC richiesta di documentazione ex art. 391 *quater* c.p.p. – 391 *nonies* c.p.p. (che si allega alla presente) afferente ai progetti della società da me assistita insistenti sulla maglia M ed N del P.R.G. del Comune di Modugno.

Ebbene, ad oggi, gli uffici ai quali è stata indirizzata la citata richiesta non hanno ancora inteso rispondere. Ed è proprio per questa ragione che, a fronte dell'esigenza di integrare la precedente istanza, alla luce di nuovi elementi, si è ritenuto, questa volta, di indirizzarla anche ai singoli componenti la Giunta affinché abbiano piena e diretta consapevolezza dell'oggetto della nostra attività investigativa.

E' dunque il caso di ribadire che la Habitat Costruzioni già in data 11 febbraio 2019 e, successivamente, in data 25 febbraio 2019, aveva chiesto chiarimenti sul rallentamento delle pratiche edilizie e sollecitato l'esame in Giunta Comunale del proprio progetto: è inutile dire che nessun cenno di riscontro perveniva alla società!

E' pertanto evidente che la Habitat Costruzioni s.r.l. abbia l'interesse a comprendere quali siano le ragioni del 'rallentamento' del procedimento già evidenziato, anche al fine di promuovere – in presenza di eventuali 'anomalie' penalmente rilevanti – ogni iniziativa presso la Procura della Repubblica. Non c'è dubbio che la valutazione di comportamenti – che potrebbero avere rilievo in sede penale – posti in essere in danno della società che assisto potrà, dunque, essere espletata solo attraverso l'analisi di tutti i passaggi dell'iter amministrativo che coinvolge gli interessi della Habitat s.r.l. e quindi anche – e soprattutto – di quello che coinvolge la Giunta.

Come è stato già chiarito l'art. 327 *bis* c.p.p., nonché l'art. 391 *nonies* c.p.p., consentono al difensore di raccogliere elementi di prova in favore del proprio assistito anche solo nella eventualità che si instauri un procedimento penale.

Si sottolinea, inoltre, l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale si richiede l'accesso e il rilascio di copia della Habitat Costruzioni s.r.l., **evidenziando altresì le ragioni di Giustizia sottese alla presente richiesta.**

Non sfuggirà, tra l'altro, che l'attività posta in essere in passato da alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Modugno, proprio con riguardo alle maglie 'n' ed 'm', è oggetto di valutazione da parte del Tribunale Penale di Bari, II Sezione in composizione collegiale, nel processo penale n. 14239/10 R.G.n.r. – 8014/11 R.G.G.I.P. a carico di esponenti politici e dipendenti di codesta

amministrazione. Processo nel quale il Comune di Modugno – così come il ragionier Lombardi - si è anche costituito parte civile. Si è pertanto convinti che l'attuale amministrazione non frapponga ostacoli, come purtroppo avvenuto in passato, all'apprezzamento della trasparenza del proprio operato.

Devo in ogni caso informarVi che in caso di rifiuto si provvederà senz'altro a darne opportuna notizia alla Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, ad esercitare, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., le facoltà previste dagli artt. 367 e 368 c.p.p. nonché ad intraprendere, in caso di diniego o inadempimento (anche nella forma del silenzio-rifiuto), ogni iniziativa prevista dalla legge, anche ai sensi dell'art. 328, primo e secondo comma c.p., qualora ne sussistano gli estremi.

Tutto ciò premesso si chiede ad integrazione della richiesta dell'8 aprile 2019, di consentirci l'accesso e fornirci copia o, comunque, consentire la estrazione di copia degli atti, dei verbali e della documentazione concernenti la seduta di Giunta del 30 aprile 2019 e comunque di quelle nelle quali si è discusso dei progetti di interesse della società da me assistita.

Tale richiesta è estesa alla documentazione cartacea, ai dati informatici o su supporto magnetico eventualmente già archiviati, rinvenibili presso l'attuale sito di conservazione.


avvocato Andrea Moreno

**STUDIO LEGALE
CONTENTO & ASSOCIATI**

Corso Cavour, 40 - 70121 BARI – Tel. 080.528.32.95 - Fax 080.572.75.98 – Partita IVA 05301000724

† Avv.to Prof. Gaetano Contento

Avv.to Giuseppe Modesti

Avv.to Andrea Moreno

Avv.to Giuseppe Mariani

Bari, 8 aprile 2019

Spettabile
Comune di Modugno
a mezzo PEC comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Egregio Signore
Sindaco
del Comune di Modugno
a mezzo PEC sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Segretario Generale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Legale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Assetto del Territorio
del Comune di Modugno
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: richiesta documentazione ex art. 391 *quater* c.p.p. (investigazioni difensive ex Titolo VI *bis* Codice di Procedura Penale) – 391 *nonies* c.p.p. attività investigativa preventiva per l'eventualità che si instauri un procedimento penale, nell'interesse della Habitat Costruzioni s.r.l..

Quale difensore e procuratore speciale del signor Pasquale Lombardi, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Habitat Costruzioni s.r.l., con sede a Modugno in via San Giuseppe, 10

premesso che:

1. Maglia 'N'

Il Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/2011 deliberava la ripermimetrazione delle maglie "m" - "n" - "c" del PRG. (la società Habitat ha interessi specifici nelle maglie "m" e "n").

Divenuta esecutiva tale Deliberazione la società da me assistita presentava una istanza per la Variante al progetto di lottizzazione della maglia "n" già vigente per il recupero di ulteriore cubatura disponibile.

Dopo diversi anni impiegati:

- a)- per l'istruttoria tecnica da parte dei diversi responsabili che si sono avvicendati nel Servizio Urbanistico del Comune;
- b)- per una lunga serie di disquisizioni sulla individuazione dell'Organo competente a deliberare (Giunta o Consiglio);
- c) - ulteriori sopralluoghi per accertamenti sulla legittimità delle opere;
- d) - ulteriori verifiche sulla documentazione allegata all'agibilità dei manufatti già completati;
- e) - verifiche della cubatura esistente in tutti i lotti della maglia;
- f) - verifica della non assoggettabilità alla procedura di VAS, ecc.

finalmente, in data 05.02.2019 giungeva alla società "HABITAT Costruzioni srl" la nota prot. n. 6049 con la quale si comunicava che:

"... per la maglia "n" si rappresenta che l'iter tecnico amministrativo si è concluso e che il procedimento ha la necessità di essere sottoposto alla procedura di adozione ed approvazione in Giunta Comunale;

Detto altrimenti che l'istruttoria tecnica è completa - con parere favorevole in linea tecnica - e che la proposta di deliberazione può essere sottoposta all'esame dell'organo politico deliberante (la Giunta comunale).

2. Maglia 'M' – 'N'

La società Habitat aveva depositato in data 6.11.2005 un progetto di lottizzazione della maglia 'm', rimasto sospeso in attesa di ripermetrazione, in seguito definita con delibera n. 6/2011.

A seguito di istruttoria tecnica del Servizio Assetto Territorio il progetto di lottizzazione della maglia 'm' veniva adottato in Consiglio Comunale con atto n. 26 dell'11.5.2011.

Accadeva che durante la successiva fase delle osservazioni una proprietaria di alcuni suoli, la signora Petruzzelli, in data 14 ottobre 2011, formulava un'osservazione all'atto di adozione e contestualmente depositava un ricorso al TAR Puglia senza richiesta di sospensiva.

Ebbene a fronte della pendenza del ricorso sulla maglia 'm' veniva sospeso l'*iter* di approvazione del progetto dell'Habitat presentato sulla maglia 'n'. La questione concernente la possibilità di procedere comunque alla adozione/approvazione della variante al piano di lottizzazione, nelle more della definizione del ricorso al TAR presentato dalla signora Petruzzelli, veniva sollevata nella seduta del consiglio comunale del 27.7.2017.

Il Comune in data 16 marzo 2018 – più di un anno fa – incaricava l'avvocato Michele Denicolò di redigere un parere in merito alla questione. Parere che veniva depositato in data 2 luglio 2018.

La Habitat in data 25 febbraio 2019 e, ancora prima, in data 11 febbraio 2019 aveva sollecitato l'esame in Giunta Comunale del proprio progetto, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

Ad oggi la società Habitat è ancora in attesa di avere informazioni in ordine al 'blocco' del proprio progetto.

Tutto ciò premesso si chiede che:

In relazione al **punto 1** (maglia 'N') e al **punto 2** della presente istanza, Vogliate consentirci l'accesso e fornirci copia o, comunque, consentire la estrazione di copia degli atti e della documentazione concernenti la variante della maglia 'N' e segnatamente:

- a) Il parere legale redatto dall'avvocato Michele Denicolò.
- b) L'eventuale richiesta di aggiornamenti o chiarimenti da parte dell'ufficio del Sindaco o di altri uffici del Comune di Modugno ad altri soggetti, interni od esterni al Comune di Modugno, nonché la relativa corrispondenza e gli eventuali verbali, redatti successivamente al deposito del parere legale sopra menzionato, relativi alla variante della maglia 'n' ed alle ragioni della mancata iscrizione all'ordine del giorno della Giunta della proposta di deliberazione concernente la maglia 'n'.

Tale richiesta è estesa alla documentazione cartacea o ai dati informatici, eventualmente già archiviati, rinvenibili presso l'attuale sito di conservazione.

Si sottolinea l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione alla quale si richiede l'accesso e il rilascio di copia; **evidenziando altresì le ragioni di Giustizia sottese alla presente richiesta.**

Non sfuggirà, tra l'altro, che l'attività posta in essere in passato da alcuni amministratori e dipendenti del Comune di Modugno, proprio con riguardo alle maglie 'n' ed 'm', è oggetto di valutazione da parte del Tribunale Penale di Bari, II Sezione in composizione collegiale, nel processo penale n. 14239/10 R.G.n.r. – 8014/11 R.G.G.I.P. a carico di esponenti politici e dipendenti di codesta amministrazione. Processo nel quale il Comune di Modugno – così come il ragionier Lombardi - si è anche costituito parte civile.

E' dunque evidente che la Habitat Costruzioni s.r.l. abbia l'interesse a comprendere quali siano le ragioni del 'rallentamento' del procedimento già evidenziato, anche al fine di promuovere – in presenza di 'anomalie' penalmente rilevanti – ogni iniziativa presso la Procura della Repubblica. La valutazione di eventuali condotte – che potrebbero avere rilievo in sede penale – poste in essere in danno della società che assiste, potrà dunque essere espletata solo attraverso l'analisi di tutti i passaggi dell'iter amministrativo che coinvolge gli interessi della Habitat s.r.l..

L'art. 327 *bis* c.p.p. nonché l'art. 391 *nonies* c.p.p. consentono al difensore di raccogliere elementi di prova in favore del proprio assistito anche solo nella eventualità che si instauri un procedimento penale.

**STUDIO LEGALE
CONTENTO & ASSOCIATI**

Devo di conseguenza informarVi che in caso di rifiuto si provvederà senz'altro a darne opportuna notizia alla Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, ad esercitare, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., le facoltà previste dagli artt. 367 e 368 c.p.p. nonché ad intraprendere, in caso di diniego o inadempimento (anche nella forma del silenzio-rifiuto), ogni iniziativa prevista dalle legge, anche ai sensi dell'art. 328, primo e secondo comma c.p., qualora ne sussistano gli estremi.


avvocato Andrea Moreno

POSTA CERTIFICATA: Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p..

Avvocato RA

Da : Per conto di: moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>

lun, 08 apr 2019, 18:52

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p..

3 allegati

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, sindaco comune modugno
<sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, segretariogenerale comune modugno
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, ufficiolegale comune modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, assettodelterritorio comune modugno
<assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Rispondi a : ANDREA MORENO <moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/04/2019 alle ore 18:52:47 (+0200) il messaggio "Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p.." è stato inviato da "moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a:

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

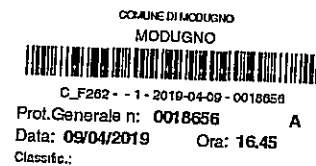
ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** A9302674.011F3440.FDDDD48B.74124D0D.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato datcert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 08/04/2019 at 18:52:47 (+0200) the message "Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p.." was sent by "moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: A9302674.011F3440.FDDDD48B.74124D0D.posta-certificata@legalmail.it

The datcert.xml attachment contains service information on the transmission

Da : ANDREA MORENO <moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it>

lun, 08 apr 2019, 18:51

Oggetto : Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p..

1 allegato

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, sindaco comune modugno
<sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, segretariogenerale comune modugno
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, ufficiolegale comune modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, assetto del territorio comune modugno
<assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Richiesta come da allegato.

Distinti saluti.

Avv. Andrea Moreno



Habitat: richiesta dell'8 aprile 2019.pdf

397 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)



dati.cert.xml

1 KB



smime.p7s

7 KB

STUDIO LEGALE
CONTENTO & ASSOCIATI

Corso Cavour, 40 - 70121 BARI – Tel. 080.528.32.95 - Fax 080.572.75.98 – Partita IVA 05301000724

† Avv.to Prof. Gaetano Contento
Avv.to Giuseppe Modesti
Avv.to Andrea Moreno
Avv.to Giuseppe Mariani

Bari, 8 aprile 2019

Spettabile
Comune di Modugno
a mezzo PEC comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO

C_F262 - - 1 - 2019-04-09 - 0018656
Prot. Generale n: 0018656 A
Data: 09/04/2019 Ora: 16.45
Classific.

Egregio Signore
Sindaco
del Comune di Modugno
a mezzo PEC sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Segretario Generale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Legale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Assetto del Territorio
del Comune di Modugno
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: richiesta documentazione ex art. 391 *quater* c.p.p. (investigazioni difensive ex Titolo VI *bis* Codice di Procedura Penale) – 391 *nonies* c.p.p. attività investigativa preventiva per l'eventualità che si instauri un procedimento penale, nell'interesse della Habitat Costruzioni s.r.l.

2. Maglia 'M' – 'N'

La società Habitat aveva depositato in data 6.11.2005 un progetto di lottizzazione della maglia 'm', rimasto sospeso in attesa di ripermetrazione, in seguito definita con delibera n. 6/2011.

A seguito di istruttoria tecnica del Servizio Assetto Territorio il progetto di lottizzazione della maglia 'm' veniva adottato in Consiglio Comunale con atto n. 26 dell'11.5.2011.

Accadeva che durante la successiva fase delle osservazioni una proprietaria di alcuni suoli, la signora Petruzzelli, in data 14 ottobre 2011, formulava un'osservazione all'atto di adozione e contestualmente depositava un ricorso al TAR Puglia senza richiesta di sospensiva.

Ebbene a fronte della pendenza del ricorso sulla maglia 'm' veniva sospeso l'*iter* di approvazione del progetto dell'Habitat presentato sulla maglia 'n'. La questione concernente la possibilità di procedere comunque alla adozione/approvazione della variante al piano di lottizzazione, nelle more della definizione del ricorso al TAR presentato dalla signora Petruzzelli, veniva sollevata nella seduta del consiglio comunale del 27.7.2017.

Il Comune in data 16 marzo 2018 – più di un anno fa – incaricava l'avvocato Michele Denicolò di redigere un parere in merito alla questione. Parere che veniva depositato in data 2 luglio 2018.

La Habitat in data 25 febbraio 2019 e, ancora prima, in data 11 febbraio 2019 aveva sollecitato l'esame in Giunta Comunale del proprio progetto, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

Ad oggi la società Habitat è ancora in attesa di avere informazioni in ordine al 'blocco' del proprio progetto.

Tutto ciò premesso si chiede che:

In relazione al **punto 1** (maglia 'N') e al **punto 2** della presente istanza, Vogliate consentirci l'accesso e fornirci copia o, comunque, consentire la estrazione di copia degli atti e della documentazione concernenti la variante della maglia 'N' e segnatamente:

Devo di conseguenza informarVi che in caso di rifiuto si provvederà senz'altro a darne opportuna notizia alla Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, ad esercitare, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., le facoltà previste dagli artt. 367 e 368 c.p.p. nonché ad intraprendere, in caso di diniego o inadempimento (anche nella forma del silenzio-rifiuto), ogni iniziativa prevista dalle legge, anche ai sensi dell'art. 328, primo e secondo comma c.p., qualora ne sussistano gli estremi.


avvocato Andrea Moreno

POSTA CERTIFICATA: Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p..**Da :** Per conto di: moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it <posta-certificata@legalmail.it>

lun, 08 apr 2019, 18:26

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p..

3 allegati

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, sindaco comune modugno
<sindaco.comune.modugno@prc.rupar.puglia.it>, segretariogenerale comune modugno
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, ufficiolegale comune modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, assettodelterritorio comune modugno
<assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Rispondi a : ANDREA MORENO <moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it>**Messaggio di posta certificata**

Il giorno 08/04/2019 alle ore 18:26:53 (+0200) il messaggio "Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p." è stato inviato da "moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it" indirizzato a:

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

sindaco.comune.modugno@prc.rupar.puglia.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2019-04-09 - 0018656
Prot. Generale n: 0018656 A
Data: 09/04/2019 Ora: 16.45
Classific.:


Identificativo messaggio: EB6C9812.00E47E51.FDC61E1A.6B5C0718.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 08/04/2019 at 18:26:53 (+0200) the message "Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p." was sent by "moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it" and addressed to:

assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

sindaco.comune.modugno@prc.rupar.puglia.it

The original message is attached.

Message ID: EB6C9812.00E47E51.FDC61E1A.6B5C0718.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Da : ANDREA MORENO <moreno.andrea@avvocatibari.legalmail.it>

lun, 08 apr 2019, 18:26

Oggetto : Habitat Costruzioni S.r.l. - Richiesta ex art.391 quater e 391 nonies c.p.p..

1 allegato

A : comunemodugno@pec.rupar.puglia.it, sindaco comune modugno
<sindaco.comune.modugno@prc.rupar.puglia.it>, segretariogenerale comune modugno
<segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, ufficiolegale comune modugno
<ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>, assetto del territorio comune modugno
<assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it>

Richiesta come da allegato.

Distinti saluti.

Avv. Andrea Moreno



Habitat richiesta dell'8 aprile 2019.pdf

397 KB [Visualizza](#) [Scarica](#)



daticert.xml

1 KB



smime.p7s

7 KB

STUDIO LEGALE
CONTENTO & ASSOCIATI

Corso Cavour, 40 - 70121 BARI - Tel. 080.528.32.95 - Fax 080.572.75.98 - Partita IVA 05301000724

† Avv.to Prof. Gaetano Contento
Avv.to Giuseppe Modesti
Avv.to Andrea Moreno
Avv.to Giuseppe Mariani

Bari, 8 aprile 2019

Spettabile
Comune di Modugno
a mezzo PEC comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Egregio Signore
Sindaco
del Comune di Modugno
a mezzo PEC sindaco.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Segretario Generale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC segretariogenerale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Legale
del Comune di Modugno
a mezzo PEC ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Spettabile
Ufficio Assetto del Territorio
del Comune di Modugno
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: richiesta documentazione ex art. 391 *quater* c.p.p. (investigazioni difensive ex Titolo VI *bis* Codice di Procedura Penale) – 391 *nonies* c.p.p. attività investigativa preventiva per l'eventualità che si instauri un procedimento penale, nell'interesse della Habitat Costruzioni s.r.l..

2. Maglia 'M' – 'N'

La società Habitat aveva depositato in data 6.11.2005 un progetto di lottizzazione della maglia 'm', rimasto sospeso in attesa di ripermetrazione, in seguito definita con delibera n. 6/2011.

A seguito di istruttoria tecnica del Servizio Assetto Territorio il progetto di lottizzazione della maglia 'm' veniva adottato in Consiglio Comunale con atto n. 26 dell'11.5.2011.

Accadeva che durante la successiva fase delle osservazioni una proprietaria di alcuni suoli, la signora Petruzzelli, in data 14 ottobre 2011, formulava un'osservazione all'atto di adozione e contestualmente depositava un ricorso al TAR Puglia senza richiesta di sospensiva.

Ebbene a fronte della pendenza del ricorso sulla maglia 'm' veniva sospeso l'*iter* di approvazione del progetto dell'Habitat presentato sulla maglia 'n'. La questione concernente la possibilità di procedere comunque alla adozione/approvazione della variante al piano di lottizzazione, nelle more della definizione del ricorso al TAR presentato dalla signora Petruzzelli, veniva sollevata nella seduta del consiglio comunale del 27.7.2017.

Il Comune in data 16 marzo 2018 – più di un anno fa – incaricava l'avvocato Michele Denicolò di redigere un parere in merito alla questione. Parere che veniva depositato in data 2 luglio 2018.

La Habitat in data 25 febbraio 2019 e, ancora prima, in data 11 febbraio 2019 aveva sollecitato l'esame in Giunta Comunale del proprio progetto, senza tuttavia ricevere alcuna risposta.

Ad oggi la società Habitat è ancora in attesa di avere informazioni in ordine al 'blocco' del proprio progetto.

Tutto ciò premesso si chiede che:

In relazione al **punto 1** (maglia 'N') e al **punto 2** della presente istanza, Vogliate consentirci l'accesso e fornirci copia o, comunque, consentire la estrazione di copia degli atti e della documentazione concernenti la variante della maglia 'N' e segnatamente:

STUDIO LEGALE
CONTENTO & ASSOCIATI

Devo di conseguenza informarVi che in caso di rifiuto si provvederà senz'altro a darne opportuna notizia alla Autorità Giudiziaria e, di conseguenza, ad esercitare, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p., le facoltà previste dagli artt. 367 e 368 c.p.p. nonché ad intraprendere, in caso di diniego o inadempimento (anche nella forma del silenzio-rifiuto), ogni iniziativa prevista dalla legge, anche ai sensi dell'art. 328, primo e secondo comma c.p., qualora ne sussistano gli estremi.


avvocato Andrea Moreno

Zimbra

ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Re: Delibera variante Maglia N

Da : Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

mer, 14 nov 2018, 10:53

📎 3 allegati

Oggetto : Re: Delibera variante Maglia N

A : Francesca Benedetto
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Cc : Donato Dinoia <dinoia@comune.modugno.ba.it>,
sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>,
staff sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

prot.59693 del 13.11.2018

Si riscontra la richiesta di parere, di cui alle comunicazioni che precedono, esponendo quanto segue.

La questione sottoposta alla scrivente riguarda l'individuazione dell'organo comunale competente, alla luce delle vigenti normative in materia edilizia, per l'approvazione della Variante al piano di Lottizzazione - "Maglia N."

Senza voler ripercorrere le vicende storiche e provvedimentali della questione, anche perchè già abbondantemente descritte nella proposta deliberativa a firma dell'arch. Petronelli, alla quale si fa rinvio, in questa sede ci si sofferma sugli elementi normativi della procedura, con particolare riferimento alla valenza giuridica dei provvedimenti già intervenuti.

Preliminarmente, dall'esame della documentazione agli atti, non si evincerebbe un'istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio 4, neanche sotto il profilo interlocutorio con la società istante, laddove, infatti, le relazioni esistenti sono a firma dell'arch. Sorricaro, in verità assunta presso questo Ente presso l'ufficio di Staff e, quindi, in difetto dei necessari poteri e funzioni di istruttoria procedimentale di una pratica amministrativa.

Ad ogni buon conto, l'Arch. Sorricaro individua, quale normativa da applicare alla procedura, l'art. 16, comma 10 bis, della L.R. 20/2001, qualificando la fattispecie *de qua* come Variante al PUE (vedi nota del 23.3.2017 prot.15563).

Ciò in quanto, come argomentato nella suddetta nota, trattasi di una "*variante che non comporta modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico.*"

Quindi, all'esito della istruttoria compiuta, si giunge ad individuare, alla luce della predetta normativa, la competenza del Consiglio Comunale, chiamato ad esprimersi con un provvedimento in forma semplificata.

La chiave di lettura della posizione assunta dall'Arch. Sorricaro riposerebbe nella valenza giuridica e di contenuto attribuita alla Deliberazione n.6/2011: leggendo lo

scambio di missive tra la società interessata ed il Segretario generale, quest'ultima con nota che, in sostanza, riproduce integralmente la relazione del 23.3.2017 dell'Arch. Sorricaro, ma soprattutto dall'esame della successiva comunicazione del 3.4.2017 prot.17419, sempre a firma di quest'ultima, si comprende come la Deliberazione n. 6/2011 sia stata considerata quale provvedimento espresso di approvazione della modifica del perimetro, dell'aumento di volumetria e del calcolo degli standard urbanistici della Maglia N (vedi primo cpv della nota del 3.4.2017 prot.17419 a firma dell'arch. Sorricaro).

Per l'effetto, sempre leggendo la nota *de qua*, "la variante in oggetto non comporta pertanto modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità o alle dotazioni di spazi pubblici, trattandosi in sintesi di "atterraggio" della volumetria residua su un lotto specifico del comparto....".

Tale assunto, a parere della scrivente, benché non completamente infondato, risulterebbe privo di pregio dall'esame del provvedimento deliberativo in questione. Infatti, la Delibera di Consiglio Comunale n.6/2011 è un provvedimento di valenza generale che riguarda la ripermimetrazione, senza modifica degli standard urbanistici e dotazione di spazi pubblici, di alcune maglie su cui è articolato il territorio modugnese e, nella specie, le "Maglie M, N e C."

Pertanto, tale provvedimento di ripermimetrazione, con il quale, in sostanza, vengono ridefiniti i perimetri di estensione di più "Maglie" del territorio di Modugno, costituisce una variante al PRG e, poiché non comportava alcun incremento degli indici di fabbricabilità, né la riduzione della dotazione di spazi pubblici o di uso pubblico, correttamente ha seguito l'iter di adozione previsto dall'art. 12 comma 2 della L.R.5/2010, in deroga alle modalità di cui alle L.R. 56/80 e n.20/01.

Orbene, tale provvedimento costituirebbe il presupposto per il successivo atto deliberativo di approvazione della variante al Piano di Lottizzazione presentato dalla società istante, poiché, a seguito della intervenuta ripermimetrazione sopra indicata, il perimetro della maglia "N" è mutato rispetto a quello originariamente definito in sede di adozione ed approvazione del "Piano di Lottizzazione per il completamento e recupero urbano della maglia "N", avvenuto, rispettivamente con deliberazione n. 67/2005 (adozione) e n. 59/2006 (approvazione).

Quindi, a seguito della modifica al PRG, intervenuta con la Deliberazione n.6/2011, riguardante la ripermimetrazione di alcune "maglie" del territorio di Modugno, ne deriva che il perimetro e la volumetria assegnata originariamente alla Maglia "n" nelle richiamate deliberazioni di adozione ed approvazione del Piano di lottizzazione, siano mutati e che, per l'effetto, sia necessario procedere all'approvazione di una variante al P.d.L. con la procedura di cui all'art. 5, comma 13, del "Decreto sviluppo" (D.L. 70/2011) ed art.10 Legge regionale n. 21/2011, in cui si prevede che "Dalla data di entrata in vigore della presente Legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono ndue distinte deliberazioni, di adozione ed approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta Comunale ed approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta Comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente.."

Infatti, più specificatamente, la variante che viene proposta si pone in stretta consequenzialità ed applicazione del provvedimento generale di variante al PRG di ripermimetrazione, ed ha, quale oggetto, il riconoscimento (rectius assegnazione) della maggiore volumetria attribuita alla Maglia "n", costituendo, per l'organo chiamato a deliberare, una sostanziale "presa d'atto" di quanto già statuito nella richiamata delibera n.6/2011. volumetria espressa.

Volendo riassumere, quindi, nel caso di specie, non intervenendo alcuna modifica allo strumento urbanistico generale, anzi, ponendosi in stretta e diretta applicazione dello stesso, il procedimento dovrebbe essere sottoposto unicamente all'attenzione della Giunta Comunale, nella doppia fase contemplata dalla norma regionale citata, non ravvisandosi gli estremi in diritto per l'applicazione della procedura prevista dall'art. 16, comma 10 bis, L.R. 20/2001, che prevede la competenza consiliare, poichè, come innanzi evidenziato, la Delibera n.6/2011 è una variante al PRG di natura generale e non costituisce essa stessa variante al P.d.L. della maglia "n"; inoltre, per l'effetto, sussistendo il mutamento del perimetro della superficie interessata dalla variante, la disposizione normativa richiamata dall'arch. Sorricaro sarebbe inapplicabile al caso di specie.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento poorgo Cordiali saluti
Avv. Cristina Carlucci



www.comune.modugno.ba.it

Avv. Cristina Carlucci
Responsabile Avvocatura
Comunale

Sede operativa: Viale della

Repubblica, 46/b

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.865

Mobile: +39 3358485792

fax: +39 080/5865209

mail: ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdette la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute. La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code , the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence. Even in case of error in sending this email , the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.

Da: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
A: "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>
Cc: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>, "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>, "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "staff sindaco" <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Lunedì, 29 ottobre 2018 12:22:13
Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Gentile Dottoressa, La ringrazio e credo sia opportuno confermare (ove sia effettivamente così) la competenza del Consiglio comunale ed anche la non necessità del doppio passaggio in Consiglio comunale, giacchè ritengo che non si possa sottoporre a fondamento di una proposta di delibera di C.C. una istruttoria compiuta da un componente di staff. Grazie e cordialità. F.B.

Da: "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>
A: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
Cc: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>, "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>, "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "staff sindaco" <staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Lunedì, 29 ottobre 2018 11:50:18
Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Gent.ma,

in merito al procedimento ed alla proposta in atti, è stata fornita in passato una risposta al sig. Lomabardi dalla sottoscritta, a firma congiunta con il Sindaco, su istruttoria dell'arch. Sorricaro all'epoca assegnata all'Ufficio di staff del Sindaco, reperibile agli atti dell'Ufficio di Gabinetto.

Credo ci sia agli atti anche una nota a firma dell'arch.Petronelli in merito alla proposta presentata all'attenzione del Consiglio Comunale. Vorrà, quindi, fornire chiarimenti l'avv. Carlucci, se ritiene di poter aggiungere ulteriori riflessioni, come già fatto in passato su istanza del Responsabile.

Porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Monica Calzetta

Da: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
A: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, "Cristina Carlucci" <ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>
Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>
Inviato: Lunedì, 29 ottobre 2018 10:51:40
Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Egregi, prendo atto che la proposta di delibera non reca le integrazioni che avevo proposto, anzitutto quelle relative all'oggetto dell'istanza n. 41/2012 (cosa chiedono gli istanti, cosa gli viene concesso). Pertanto chiedo di procedere celermente a tale integrazione. Nelle more chiedo al Segretario generale (e mi permetto di estendere la richiesta anche all'avv. Carlucci, di precisare se la competenza sia o meno del Consiglio comunale, e, ove tale competenza sia confermata, se effettivamente possa ritenersi superabile il procedimento complesso caratterizzato dalla adozione, pubblicazione e approvazione mediante la mera approvazione della proposta. Ritengo che non siano state adeguatamente riscontrate le osservazioni che la parte istante aveva sollevato al riguardo con la nota prot. n. 15626 del 24.3.2017. Attendo riscontro. Cordialità. Francesca Benedetto

Da: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>
A: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Venerdì, 26 ottobre 2018 13:28:17
Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Si trasmette la proposta della delibera integrata come da intese con tutti gli allegati e la relazione istruttoria a firma dello scrivente.
Saluti



www.comune.modugno.ba.it

Arch. Donato Dinoia

Responsabile Servizio 10 AA.PP. Politiche Comunitarie e
Innovazione Tecnologica - SUAP

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Via Maranda 49

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.330

Mobile: +39 3358485829

mail: dinoia@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdetta la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the Italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code, the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence. Even in case of error in sending this email, the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.

Da: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

A: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>

Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Mercoledì, 17 ottobre 2018 7:48:04

Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Gentile Architetto,
trasmetto la proposta con alcune mie integrazioni. Vorrai, per favore, modificarla/integrarla, e trasmetterla con tutti gli allegati all'Ufficio del Sindaco.
Grazie e cordialità.

Da: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>

A: "f.benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Venerdì, 5 ottobre 2018 12:06:26

Oggetto: Delibera variante Maglia N

Come da accordi invio la proposta di delibera di cui all'oggetto per eventuali modifiche ed integrazioni al fine del suo inserimento in HyperSIC.
In attesa vostre comunicazioni saluto cordialmente.



www.comune.modugno.ba.it

Arch. Donato Dinoia

Responsabile Servizio 10 AA.PP. Politiche Comunitarie e
Innovazione Tecnologica - SUAP

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Via Maranda 49
70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.330
Mobile: +39 3358485829

mail: dinoia@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdette la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code , the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence. Even in case of error in sending this email , the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.



CITTA' DI
MODUGNO

logo_modugno.jpg
3 KB



CITTA' DI
MODUGNO

logo_modugno.jpg
3 KB



CITTA' DI
MODUGNO

logo_modugno.jpg
3 KB

Zimbra

ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Re: Delibera variante Maglia N

Da : Francesca Benedetto
<f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

lun, 29 ott 2018, 12:22

📎 2 allegati

Oggetto : Re: Delibera variante Maglia N

A : Monica Calzetta
<m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Cc : Donato Dinoia <dinoia@comune.modugno.ba.it>,
Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>,
sindacomagrone <sindacomagrone@gmail.com>,
staff sindaco
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>

Gentile Dottoressa, La ringrazio e credo sia opportuno confermare (ove sia effettivamente così) la competenza del Consiglio comunale ed anche la non necessità del doppio passaggio in Consiglio comunale, giacchè ritengo che non si possa sottoporre a fondamento di una proposta di delibera di C.C. una istruttoria compiuta da un componente di staff. Grazie e cordialità. F.B.

Da: "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>
A: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
Cc: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>, "Cristina Carlucci"
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>, "sindacomagrone"
<sindacomagrone@gmail.com>, "staff sindaco"
<staff.sindaco@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Lunedì, 29 ottobre 2018 11:50:18
Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Gent.ma,
in merito al procedimento ed alla proposta in atti, è stata fornita in passato una risposta al sig. Lomabardi dalla sottoscritta, a firma congiunta con il Sindaco, su istruttoria dell'arch. Sorricaro all'epoca assegnata all'Ufficio di staff del Sindaco, reperibile agli atti dell'Ufficio di Gabinetto.
Credo ci sia agli atti anche una nota a firma dell'arch. Petronelli in merito alla proposta presentata all'attenzione del Consiglio Comunale. Vorrà, quindi, fornire chiarimenti l'avv. Carlucci, se ritiene di poter aggiungere ulteriori riflessioni, come già fatto in passato su istanza del Responsabile.
Porgo cordiali saluti.
Il Segretario Generale
Monica Calzetta

Da: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
A: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>, "Monica Calzetta"
<m.calzetta@comune.modugno.ba.it>, "Cristina Carlucci"

<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>

Inviato: Lunedì, 29 ottobre 2018 10:51:40

Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Egregi, prendo atto che la proposta di delibera non reca le integrazioni che avevo proposto, anzitutto quelle relative all'oggetto dell'istanza n. 41/2012 (cosa chiedono gli istanti, cosa gli viene concesso). Pertanto chiedo di procedere celermente a tale integrazione. Nelle more chiedo al Segretario generale (e mi permetto di estendere la richiesta anche all'avv. Carlucci, di precisare se la competenza sia o meno del Consiglio comunale, e, ove tale competenza sia confermata, se effettivamente possa ritenersi superabile il procedimento complesso caratterizzato dalla adozione, pubblicazione e approvazione mediante la mera approvazione della proposta. Ritengo che non siano state adeguatamente riscontrate le osservazioni che la parte istante aveva sollevato al riguardo con la nota prot. n. 15626 del 24.3.2017. Attendo riscontro. Cordialità. Francesca Benedetto

Da: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>

A: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>

Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Venerdì, 26 ottobre 2018 13:28:17

Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Si trasmette la proposta della delibera integrata come da intese con tutti gli allegati e la relazione istruttoria a firma dello scrivente.

Saluti



www.comune.modugno.ba.it

Arch. Donato Dinoia

Responsabile Servizio 10 AA.PP. Politiche Comunitarie e
Innovazione Tecnologica - SUAP

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Via Maranda 49

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.330

Mobile: +39 3358485829

mail: dinoia@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdette la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the Italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code, the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence. Even in case of error in sending this email, the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.

Da: "Francesca Benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
A: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>
Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Mercoledì, 17 ottobre 2018 7:48:04
Oggetto: Re: Delibera variante Maglia N

Gentile Architetto,
trasmetto la proposta con alcune mie integrazioni. Vorrai, per favore, modificarla/integrarla, e trasmetterla con tutti gli allegati all'Ufficio del Sindaco.
Grazie e cordialità.

Da: "Donato Dinoia" <dinoia@comune.modugno.ba.it>
A: "f.benedetto" <f.benedetto@comune.modugno.ba.it>
Cc: "sindacomagrone" <sindacomagrone@gmail.com>, "Monica Calzetta" <m.calzetta@comune.modugno.ba.it>
Inviato: Venerdì, 5 ottobre 2018 12:06:26
Oggetto: Delibera variante Maglia N

Come da accordi invio la proposta di delibera di cui all'oggetto per eventuali modifiche ed integrazioni al fine del suo inserimento in HyperSIC.
In attesa vostre comunicazioni saluto cordialmente.



www.comune.modugno.ba.it

Arch. Donato Dinoia

Responsabile Servizio 10 AA.PP. Politiche Comunitarie e
Innovazione Tecnologica - SUAP

Sede legale: Piazza del Popolo, 16

Sede operativa: Via Maranda 49

70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.330

Mobile: +39 3358485829

mail: dinoia@comune.modugno.ba.it

P.E.C.:

attiv.produttive.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail - Respect the environment: if you do not need not print this email

AVVISO DI RISERVATEZZA

La informiamo che ai sensi del D.Lgs.196/2003, Codice del trattamento dei dati personali, il contenuto del presente messaggio e dei suoi allegati, è di stretta competenza del destinatario, pertanto la lettura della comunicazione, se non autorizzata dall'interessato, costituisce violazione delle norme che regolano la materia e più precisamente la inviolabilità della corrispondenza da soggetti non interessati o autorizzati. Anche nel caso di invio errato della presente e-mail sono interdette la visione e l'utilizzazione di informazioni in essa contenute.

La preghiamo, pertanto, di informare l'interessato o di distruggere il messaggio.

We inform you that under the Italian L.D.196/2003 of the Personal Data Protection Code, the contents of this message and its attachments are strictly under the responsibility of the recipient. The reading of the communication by whom is not interested or not authorized, unless authorized by the recipient, is a violation of the law and more specifically, of the inviolability of the correspondence. Even in case of error in sending this email, the viewing and the use of the information therein contained will be forbidden. We therefore ask you to inform the interested party or destroy the message.



CITTA' DI
MODUGNO

logo_modugno.jpg

3 KB



CITTA' DI
MODUGNO

logo_modugno.jpg

3 KB

Zimbra

ufficio.legale@comune.modugno.ba.it

Fwd: Message from "RNP002673A136EC"

Da : francesca benedetto
<avv.francescabenedetto@gmail.com>

mer, 31 ott 2018, 12:16

 1 allegato

Oggetto : Fwd: Message from "RNP002673A136EC"

A : Cristina Carlucci
<ufficio.legale@comune.modugno.ba.it>

Preciso che la proposta originariamente predisposta dalla Petronelli era di competenza della giunta e prevedeva il triplice passaggio; senonchè la Petronelli nel giro di poche ore modificò la proposta trasmettendola all'attenzione del Consiglio per la ragione - di poi esposta in una nota a me indirizzata - "di maggiore cautela (?) rispetto ad un procedimento il cui piano di lottizzazione originario era stato adottato ed approvato con delibere di consiglio comunale".

----- Forwarded message -----

From: <studio.smtp.benedetto@gmail.com>

Date: mer 31 ott 2018 alle ore 12:12

Subject: Message from "RNP002673A136EC"

To: BENEDETTO <avv.francescabenedetto@gmail.com>

This E-mail was sent from "RNP002673A136EC" (MP 2501).

Scan Date: 10.31.2018 12:18:30 (+0100)

Queries to: studio.smtp.benedetto@gmail.com

--

Avv. Francesca Benedetto
Corso Vittorio Emanuele n. 19
70026 MODUGNO (BA)
tel./fax 080/5365670

NOTA DI RISERVATEZZA: Il presente messaggio, corredato dei relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie.

**201810311218.pdf**